


IL COLLABORATORE DÍSTUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- Deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta nei dichiarativi 2023: le novità dal Fisco
- Le locazioni brevi in dichiarazione dei redditi



LUGLIO/AGOSTO 2023

INDICE

Soluzioni di Pratica Fiscale	
Deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta nei dichiarativi 2023: le novità dal Fisco	03
Le cause di esclusione per i modelli Isa 2023	16
Le locazioni brevi in dichiarazione dei redditi	21
La deducibilità dei contributi obbligatori nel caso di impresa familiare. Obbligo di rivalsa: i recenti ripensamenti da parte del Fisco	30
Le triangolazioni comunitarie "non semplificate"	34
Strumenti Operativi di Lavoro	
Fac-simile - Contratto preliminare di cessione d'azienda	43
Fac-simile - Contratto di cessione d'azienda	45
La Segreteria: il biglietto da visita dello Studio Professionale C'è da temere l'Intelligenza Artificiale, oppure può diventare una risorsa nel lavoro?	48

Deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta nei dichiarativi 2023: le novità dal Fisco



A cura di **Rita Passannanti**

Come ogni anno, si ripete l'appuntamento con le maxi-guide dell'Agenzia delle Entrate contenenti le indicazioni rilevanti per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e per il rilascio del visto di conformità, per il periodo d'imposta 2022. Nell'articolo che segue analizzeremo le novità relative alle più diffuse casistiche esposte nelle prime due circolari, la 14/E e la 15/E del 19 giugno scorso, focalizzandoci sui limiti di spesa e di detrazione/deduzione ed alla relativa documentazione.

L'Agenzia delle Entrate rinnova il consueto appuntamento con le istruzioni per il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi relative al 2022 e le indicazioni per la compilazione dei dichiarativi stessi: il risultato è l'emanazione di tre circolari omnibus, le n. 14/E e 15/E del 19 giugno e la num. 17/E del 26 giugno scorso, che contengono una trattazione sistematica delle disposizioni normative e dei principali documenti di prassi relativi a ritenute, detrazioni d'imposta, deduzioni dal reddito, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, per l'anno d'imposta 2022.

Particolare attenzione è dedicata, per ognuna delle agevolazioni fiscali riconosciute ai contribuenti, ai relativi obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al soggetto – CAF ovvero Professionista abilitato – incaricato dell'apposizione del visto e ai connessi obblighi di conservazione da parte di costoro per la successiva produzione al Fisco, in sede di controllo.

Analizziamo, quindi, le novità che interessano la stagione dichiarativa in corso, rinvenibili tra le casistiche delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (730 e Modello Redditi) da presentare per il 2022.

LE NOVITÀ SULLE SPESE SANITARIE

Un primo, importante, focus di particolare interesse riguarda gli obblighi di esibizione da parte del contribuente ed i correlati obblighi di verifica e conservazione da parte del CAF ovvero professionista abilitato dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute, etc...) comprovanti il sostenimento delle spese sanitarie nel corso del periodo di imposta 2022.

Sul primo aspetto, infatti, per la prima volta, l'Amministrazione Finanziaria ammette che le spese mediche e l'acquisto di farmaci possano essere adeguatamente e sufficientemente dimostrati tramite esibizione del solo prospetto dettagliato delle spese sanitarie caricato sul Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 - con cui attesta che la rispondenza di tale prospetto all'originale scaricabile dal Sistema Tessera Sanitaria.

Per quanto attiene, invece, agli obblighi di conservazione documentale, è opportuno ricordare che, secondo la normativa generale, i documenti relativi alla dichiarazione dei redditi devono essere conservati per un totale di cinque anni.



Per i modelli dichiarativi 2023 **l'obbligo di conservazione** è previsto fino al 31 dicembre 2028, termine entro cui l'Agenzia delle Entrate può richiedere fatture e scontrini ai fini dei controlli fiscali.

Orbene, nell'approfondita trattazione della Circolare 14/E, l'Agenzia delle Entrate specifica che, a partire dalla stagione dichiarativa in corso e, quindi, in riferimento alle spese sostenute nel 2022, la regola generale di cui sopra può essere disattesa nei casi di accettazione del modello precompilato senza modifiche, mentre risulta rimodulata nel caso di modifiche che non investono la categoria degli oneri relativi alle spese sanitarie.

Più nello specifico:

- A) nei casi di presentazione diretta, da parte del contribuente, del mod. precompilato **senza** l'apposizione di **modifiche**, viene meno qualsiasi obbligo di conservazione, da parte dello stesso, dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute, etc...) relativi agli oneri detraibili comunicati da soggetti terzi;
- B) nei casi di presentazione del mod. precompilato **senza** l'apposizione di **modifiche**, per il tramite di un CAF ovvero di un Professionista abilitato, il contribuente è esonerato dalla presentazione a questi ultimi della documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle Entrate. Specularmente il CAF ovvero il Professionista abilitato è esonerato dal relativo obbligo di conservazione. Ciò in quanto vengono meno i controlli formali sui dati delle **spese sanitarie non modificati** e non risulta necessario archiviare per cinque anni i documenti che legittimano il diritto alla detrazione fiscale.
- C) Nei casi di presentazione del mod. precompilato **con** l'apposizione di **modifiche**, invece, gli esoneri di cui sopra possono riguardare eventualmente le sole spese sanitarie. Secondo le istruzioni operative della Circolare 14/E, infatti, in caso di difformità, i controlli formali riguarderanno i soli dati modificati. Ciò comporta, da una parte, l'obbligo di conservazione documentale di questi ultimi, posto a carico del contribuente nei casi di presentazione diretta; dall'altra, nei casi di presentazione tramite CAF ovvero Professionista abilitato, l'obbligo di verifica della corrispondenza tra la documentazione esibita dal contribuente e gli importi indicati nella dichiarazione precompilata, con esonero dall'obbligo di conservazione della documentazione esibita in caso di corrispondenza dei dati relativi alle sole spese sanitarie.
- D) Nei casi di presentazione del mod. precompilato con l'apposizione di **modifiche**, infine, che interessino anche le spese sanitarie permane in capo al CAF o al Professionista abilitato l'obbligo di acquisizione dal contribuente e conservazione quinquennale di tutti i documenti di spesa unitamente al prospetto delle spese sanitarie riportate nella precompilata, disponibile sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

Riepilogando, pertanto, fermo restando l'obbligo di esibizione e conservazione di tutta la documentazione diversa da quella sopra descritta ed attestante le condizioni soggettive che diano diritto alle agevolazioni, (quali, ad esempio, le ritenute esposte nella Certificazione Unica e le spese detraibili e deducibili comunicate dai sostituti d'imposta tramite la medesima CU), potranno verificarsi diverse fattispecie cui corrispondono altrettanti obblighi documentali:

Esonero dall'esibizione al CAF o al professionista abilitato dei documenti di spesa, già riportati nella Trasmissione del mod. precompiladichiarazione precompilata. to, direttamente o per il tramite di un CAF o intermediario, senza appor-Esonero dalla conservazione della documentazioto di modifiche ne degli oneri riportati nella precompilata, da parte del CAF o professionista abilitato. Obbligatoria la conservazione della documentazione relativa ai soli oneri modificati, in caso di in-Trasmissione del mod. precompilavio diretto da parte del contribuente. to, direttamente o per il tramite di un CAF o intermediario, con apporto Obbligatoria la conservazione della documentadi modifiche che interessano le zione relativa a tutti gli oneri inseriti in dichiaraziospese sanitarie ne, ivi comprese le spese sanitarie, in caso di invio tramite CAF o professionista abilitato. Obbligatoria l'esibizione al CAF o al professionista abilitato dei documenti di spesa riguardanti gli oneri inseriti in dichiarazione, ivi comprese le Trasmissione del mod. precompilaspese sanitarie ovvero del prospetto di dettaglio. to, direttamente o per il tramite di un CAF o intermediario, con apporto Obbligatoria la conservazione di tutta la documendi modifiche che non interessano tazione relativa agli oneri riportati in dichiarazione, le spese sanitarie quand'anche non modificati, ad eccezione delle spese sanitarie risultanti coincidenti con i dati della precompilata.

LE SINGOLE CASISTICHE

Nel corso della trattazione onnicomprensiva delle singole agevolazioni fiscali, l'Amministrazione Finanziaria si sofferma ad evidenziare, di volta in volta, le novità che riguardano il periodo d'imposta 2022. Si riportano, quindi, di seguito alcune fattispecie d'interesse diffuso, riepilogate in pratiche schede descrittive.

REDDITI & RITENUTE

	Redditi e ritenute certificati dai sosti	ituti d'imposta					
Aspetti generali	In presenza di redditi da lavoro dipendente e assimilati, il modello di Certificazione Unica non può essere sostituito da altra documentazione (e.g. buste paga, autocertificazione, etc): in assenza di tale modello, il contribuente è escluso dall'assistenza fiscale dei CAF e dei Professionisti abilitati (<i>Cfr. Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 3</i>). Ai fini dei controlli di conformità, occorre verificare la corrispondenza dell'importo de redditi indicati e delle ritenute riportate nella dichiarazione 2023 con i dati esposti nelle CU/2023, per i redditi corrisposti nel 2022.						
Obblighi documentali e	Esibizione al CAF o al Professionista abilita	ato delle seguenti attestazioni:					
conservativi	TIPOLOGIA DI REDDITO	DOCUMENTO					
	Reddito di lavoro dipendente e assimilato	CU 2023 – quadro C					
	Reddito da attività assimilate al lavoro autonomo	CU 2023 - rigo D3 codice 1, 2 e 3					
	Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale	CU 2023 - rigo D4, codice 6 e 7 o 11					
	Redditi derivanti da locazioni brevi	CU 2023 – rigo D4, codice 10					
	Redditi diversi	CU 2023 - rigo D5, codice 1, 2 e 3					
	Redditi di capitale	Certificazione relativa ai redditi percepiti e alle ritenute subite (CUPE)					
Novità per il 2022	di lavoro dipendente e di alcuni redditi assi Per l'anno 2022, il predetto trattamento è ric Euro, alla duplice condizione che: l'imposta, determinata tenendo conto so cuni assimilati, sia di ammontare superio il reddito complessivo sia non superiore Per il riconoscimento della somma ai titola Euro, è necessario verificare che la somma	conosciuto ai lavoratori nella misura di 1.200 olo dei redditi da lavoro dipendente e di al- ore alle detrazioni per lavoro dipendente;					

Le detrazioni da attenzionare sono:

- detrazioni per carichi di famiglia;
- detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;
- detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2021;
- detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l'acquisto o costruzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 Euro, per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità e di cani guida, sostenute fino al 31.12.2021 e rateizzate alla medesima data:
- detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
- tutte le detrazioni previste per i c.d. "bonus edilizi" relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data.



N.B. Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito complessivo

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Interessi passivi per mutui (Art. 15 comma 1, lett. a) e b) del Tuir)

Aspetti generali

Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui nel corso del 2022, a prescindere dalla scadenza della rata (**criterio di cassa**) danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.

I mutui da attenzionare sono:

- mutui ipotecari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7 Mod. 730 rigo RP7 Modello Redditi);
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale (righi da E8 a E10, codice 8 Modello 730 righi da RP8 a RP13 Modello Redditi);
- mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici, compresa l'abitazione principale (righi da E8 a E10, codice 9 Modello 730 - righi da RP8 a RP13 Modello Redditi);
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10, codice 10 Modello 730 righi da RP8 a RP13 Modello Redditi);
- prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11 righi da RP8 a RP13 Modello Redditi).

La detrazione spetta con limiti e condizioni diversificati a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente e, talvolta, dal periodo di sottoscrizione del medesimo.

Limiti di detraibilità

La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo compete per l'intero importo (art. 15, comma 3-quater del Tuir), a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo e con i seguenti limiti di detraibilità:

TIPOLOGIA DI MUTUO	LIMITE DI DETRAIBILITÀ
Mutui ipotecari per acquisto immobili di-	Detrazione su un massimo di spesa pari
versi da ab. Principale – ante 1993	a 2.065,83 € per ciascun intestatario del
	mutuo.
Mutui per recupero edilizio - 1997	Detrazione su un massimo di spesa pari
	a 2.582,28 € complessivi, indipendente-
	mente dal numero di intestatari del mutuo.
Mutui ipotecari per costruzione ab. princi-	Detrazione su un massimo di spesa pari
pale – post 1997	a 2.582,28 € complessivi, indipendente-
	mente dal numero di intestatari del mutuo.
Mutui o prestiti agrari	Detrazione massima pari alla somma del
	reddito dominicale e agrario rivalutati alle
	percentuali di legge, come dichiarati.

Per quanto attiene alla categoria specifica dei **mutui contratti per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale,** l'Agenzia ricorda condizioni e limiti differenti a seconda della data di stipula del mutuo:

DATA DI STIPULA	RESIDENZA	LIMITE DI DETRAIBILITÀ
Dal 1.01.2001 e dal 1.07.2000 al 31.07.2000	Entro un anno dall'acquisto ovvero dal rilascio, in caso di immobile locato al momento dell'acquisto ovvero entro due anni dall'acquisto, se immobile oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia.	Detrazione su un massimo di spesa pari a 4.000 € complessivi, indipendentemente dal numero di intestatari del mutuo.
Dal 1.01.1994 al 30.06.2000	Entro sei mesi dall'acquisto	Detrazione su un massimo di spesa pari a 4.000 € complessivi, indipendentemente dal numero di intestatari del mutuo.
Dall'1.01.1993 al 31.12. 1993	Entro l'8.06.1994	Detrazione su un massimo di spesa pari a 4.000 € complessivi, indipendentemente dal numero di intestatari del mutuo.
Ante 1993	Entro l'8.12.1993	Detrazione su un massimo di spesa pari a 4.000 €, per ciascun intestatario del mutuo.

Per fruire della detrazione, è necessario il requisito congiunto di "acquirente e mutuatario" ossia che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell'unità immobiliare; non è richiesta, invece, corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi (Cfr. Circolare 26.01.2001 n. 7/E, 99).

Obblighi documentali e conservativi

Dal periodo d'imposta 2020, la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con sistemi di pagamento "tracciabili", ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "verificabili".

L'**esibizione** al CAF o al Professionista abilitato delle ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati è ritenuta idonea a soddisfare i requisiti di tracciabilità.



Esibizione al CAF o al Professionista abilitato del contratto di mutuo da cui risultino le finalità dello stesso e gli intestatari, nonché dell'ulteriore documentazione richiesta dalla fattispecie specifica.

Novità per il 2022

Focus particolare sulle modalità di esposizione delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi di mutuo, in relazione alla verifica della spettanza o meno del "trattamento integrativo" ex D.L. n. 3/2020: per il riconoscimento e la parametrizzazione di tale somma ai titolari di redditi compresi tra 15.001 e 28.000 Euro, è necessario verificare che la somma di alcune detrazioni sia di valore maggiore dell'imposta lorda di cui al rigo 16 del Modello 730-3/2023 ed al rigo RN5 del Modello Redditi PF/2023.

Le tipologie di spese interessate sono:

- interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale,
- interessi passivi per mutui ipotecari per la costruzione e/o ristrutturazione dell'abitazione principale,
- interessi per prestiti o mutui agrari.

Con riferimento alle categorie di mutuo di cui sopra, occorre indicare **separatamente** nei dichiarativi 2023:

- gli importi degli interessi pagati nel 2022 per mutui stipulati fino al 31.12.2021
- e quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall'1.1.2022.

N.B. In caso di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo per "data di stipula" del mutuo va intesa la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Spese scolastiche diverse dalle universitarie Art. 15, comma 1, lett. e-bis) del Tuir

Aspetti generali

Il sostenimento di spese di istruzione diverse da quelle universitarie nel corso del 2022, a prescindere dalla scadenza del pagamento (**criterio di cassa**), danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.

La detrazione è riconosciuta in relazione alle spese per la frequenza di:

- scuole dell'infanzia;
- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado
- scuole secondarie di secondo grado

sia statali sia paritarie private e degli Enti Locali.

Le spese da attenzionare sono:

- tasse (a titolo di iscrizione e frequenza) e contributi obbligatori;
- contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli Istituti Scolastici o dai loro organi.

N.B. Il beneficio fiscale è riconosciuto per le sole scuole del "Sistema Nazionale di istruzione", pertanto restano escluse le spese sostenute all'estero.

Limiti di detraibilità

A partire dal periodo d'imposta 2020, la detrazione per le spese di frequenza indicate è calcolata su un importo massimo diversificato a seconda dell'ammontare del reddito complessivo del contribuente:

- 800 Euro per l'anno 2022 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto, per i contribuenti con reddito complessivo sino a 120.000 Euro;
- detrazione decrescente fino all'azzeramento per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 Euro e fino a 240.000 Euro.

Obblighi documentali e conservativi

Dal periodo d'imposta 2020, la detrazione per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta a condizione che la spesa sia avvenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".



Esibizione al CAF o al Professionista abilitato delle seguenti attestazioni:

ESIDIZIONE AI CAF 0 AI Professionist	a abilitato delle segueriti attestazioni.
TIPOLOGIA DI SPESA	DOCUMENTO
Spese di istruzione diverse da	Fatture, ricevute fiscali, documenti commerciali,
quelle universitarie	o quietanze di pagamento recanti gli importi so-
Spese per mensa scolastica e	stenuti, l'indicazione del servizio, la scuola e le
servizi scolastici integrativi	generalità dell'alunno, purché con l'indicazione
Spese per servizi di trasporto	di pagamento "tracciato".
scolastico	In mancanza dei precedenti, ricevuta del versa-
Spese per gite scolastiche	mento bancario o postale, ricevuta della carta d
Spese per assicurazioni scolasti-	debito o credito, estratto conto, copia bollettino
che e altri contributi scolastici	postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPA.
	In alternativa, attestazione della scuola ovvero
	del soggetto che ha ricevuto il pagamento, che
	certifichi l'ammontare della spesa sostenuta ne
	2022, le generalità dell'alunno ed il pagamento
	tramite sistemi di pagamento "tracciabili".

Novità per il 2022

Focus particolare sulla cumulabilità dell'agevolazione: con riferimento al singolo alunno, le Entrate ricordano l'incumulabilità della detrazione in parola con quella di cui all'art. 15, comma 1, lett. i-octies) del Tuir per le erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici.



- Contribuente con un solo figlio: fruizione di una sola delle due detrazioni;
- Contribuente con due o più figli: possibilità di alternare le due detrazioni tra i figli.

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Spese istruzione universitaria Art. 15, comma 1, lett. e) del Tuir

Aspetti generali

Il sostenimento nel corso del 2022 di spese di istruzione universitaria dà diritto alla detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, a prescindere dalla scadenza del pagamento (**criterio di cassa**).

La detrazione è riconosciuta in relazione alle spese per la freguenza di:

- corsi di istruzione universitaria, presso università statali e non statali;
- corsi di specializzazione e perfezionamento, presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- ITS in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti ex D.P.R. n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati;
- corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Le **spese da attenzionare** sono:

- tasse di immatricolazione ed iscrizione, anche per studenti fuori corso;
- spese sostenute per la c.d. "ricognizione";
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- partecipazione ad eventuali test di accesso ai corsi di laurea, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria (Cfr. Risoluzione 11.03.2008 n. 87/E);
- frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti;
- frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l'accesso al ruolo di docente (Cfr.Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196).

Limiti di detraibilità

La detrazione spetta su un ammontare di spesa complessivamente sostenuto nell'anno 2022 **differenziato** a seconda della tipologia di Università:

TIPOLOGIA DI UNIVERSITÀ	LIMITE DI DETRAIBILITÀ
Università statale	Detrazione sull'intera spesa sostenuta
Università non statale	Detrazione non superiore all'importo stabilito an-
	nualmente per ciascuna facoltà universitaria con
	decreto del Miur, tenuto conto degli importi medi
	delle tasse e contributi dovuti alle università sta-
	tali nelle diverse aree geografiche e dell'area di-
	sciplinare del corso

A partire dal periodo d'imposta 2020, l'importo della detrazione, come sopra determinato, è quindi riconosciuto ai contribuenti in misura differente a seconda del reddito complessivo:

- per l'intero importo i contribuenti con reddito complessivo sino a 120.000 Euro;
- per un importo decrescente fino all'azzeramento per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 Euro e fino a 240.000 Euro.

Obblighi documentali e conservativi

Dal periodo d'imposta 2020, la detrazione per le spese di istruzione universitaria spetta a condizione che la spesa sia avvenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".



Esibizione al CAF o al Professionista abilitato delle seguenti attestazioni:

- Fatture, ricevute fiscali o atro documento commerciale rilasciati da patte dell'Università, statale o non statale che ha ricevuto le somme pagate nel 2022, con annotazione del pagamento "tracciabile";
- ovvero quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2022;
- ovvero ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone.

Novità per il 2022

Focus particolare sugli importi detraibili in relazione alle spese sostenute nel corso del 2022 in Università non statali.

Le Entrate ricordano che, con D.M. n. 1406 del 23 dicembre 2022, è stato individuato l'importo massimo della spesa detraibile per l'anno 2022 e relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università **non statali:**

AREA DISCIPLINARE	NORD	CENTRO	ISOLE E SUD
Medica	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900
Sanitaria	€ 3.900	€ 2.900	€ 2.700
Scientifico-tecnologica	€ 3.700	€ 2.900	€ 2.600
Umanistico-sociale	€ 3.200	€ 2.800	€ 2.500
Corsi di dottorato, di specializza-	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900
zione, master universitari di primo			
e secondo livello			

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Bonus affitti giovani (Art 16, comma 1-ter) del Tuir)

Aspetti generali

Novità della stagione dichiarativa in corso è l'introduzione, ad opera della Legge di Bilancio 2022, di una nuova **detrazione dell'affitto** prevista per i giovani che abbiano stipulato un contratto di locazione *ex* L. n. 431/1998, per l'unità immobiliare, o per una porzione di essa, da destinare a propria residenza e che presentino un duplice requisito, anagrafico e reddituale:

- abbiano un'età compresa tra i 20 e i 31 anni non ancora compiuti
- e presentino un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 Euro.

La detrazione spettante è pari al 20 percento del canone e compete per i primi quattro anni dalla stipula del contratto di locazione.



N.B. La durata dell'agevolazione è subordinata al mantenimento dei requisiti anagrafici e reddituali

Obblighi documentali e conservativi

Esibizione al CAF o al Professionista abilitato della seguente documentazione:

- Contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/1998, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- Autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 con cui il contribuente attesta che l'immobile è adibito a propria residenza e che lo stesso è diverso da quello adibito ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui è affidato.

La detrazione, di ammontare pari al 20 percento dell'importo del canone, è riconosciuta nel seguente range di valori:

MIN	991,60 Euro	MAX	2.000 Euro

Novità per il 2022

Focus particolare sui requisiti anagrafici dei conduttori, che devono essere mantenuti per tutta la durata dell'agevolazione: le Entrate specificano che è onere del CAF ovvero del Professionista abilitato verificare il rispetto del requisito in ogni singolo periodo d'imposta per il quale si chiede di fruire dell'agevolazione.

Secondo i documenti di prassi richiamati nella Circolare (*Cfr. Circolare 01.04.2022, n. 9/E, paragrafo 5*), il requisito anagrafico si ritiene soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta, come esplicitato nella Tabella che segue.

DATA DI STIPULA	COMPIMENTO 31 ANNI	SPETTANZA DETRAZIONE
10 giugno 2022	30 giugno 2022	Sì, per il solo 2022
30 giugno 2022	30 giugno 2022	No
30 giugno 2022	30 giugno 2023	Sì, per il 2022 e il 2023

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy (Art. 4, comma 6 L. n. 99/2022)

Aspetti generali

Novità della stagione dichiarativa in corso è l'introduzione, ad opera della Legge 15 luglio 2022, n. 99 di un credito di imposta per le **erogazioni liberali** in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy*, ivi compresi donazioni, lasciti, legati ed altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio delle suddette fondazioni.



Il credito d'imposta in parola non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni fiscali previste a fronte delle medesime erogazioni.

Obblighi documentali e conservativi

Esibizione al CAF o al Professionista abilitato della seguente documentazione:

- Fattura, ricevuta o documento commerciale da cui risulti il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta, la causale del pagamento e l'importo pagato;
- ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti l'erogazione effettuata con pagamento "tracciabile" (ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPA)

N.B. La liberalità del pagamento deve risultare dalla documentazione prodotta

Limite di detraibilità

Il credito di imposta riconosciuto ai contribuenti è pari ad una percentuale sull'importo complessivo delle erogazioni liberali effettuate, diversificata a seconda della tipologia di beneficiario:

AMMONTARE CREDITO	TIPOLOGIA BENEFICIARIO
60% delle erogazioni effettuate	Fondazioni ITS Academy operanti nelle province
	con tasso di disoccupazione superiore a quello
	medio nazionale
30% delle erogazioni effettuate	Generalità delle fondazioni ITS Academy operan-
	ti sul territorio nazionale

Novità per il 2022

Focus particolare sull'utilizzo del credito d'imposta da parte dei contribuenti, con una duplice opzione:

- utilizzo in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'erogazione liberale;
- in compensazione orizzontale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

Le cause di esclusione per i modelli Isa 2023



A cura di **Pierfranco Santini**

Entro fine luglio si effettueranno i versamenti delle imposte relative all'anno 2022 e del primo acconto per l'anno 2023. Allo stesso modo sarà necessario aver compilato i modelli Isa, al fine di adattare il reddito dei contribuenti a quello proposto dagli indicatori ed ottenere un migliore punteggio premiale. In alternativa, sarà possibile applicare eventuali cause di esclusione dagli Isa, facendo attenzione tuttavia, che tale esclusione impedisce di fruire dei benefici riconducibili al regime previsto dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017.

Con l'emanazione dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, i modelli Isa hanno sostituito gli studi di settore. L'obbiettivo primario è rimasto tuttavia quello di selezionare i contribuenti da sottoporre a verifica.

I nuovi indici ripropongono le stesse regole previste per gli studi di settore, differenziandosi però, per alcune importanti questioni.

In primo luogo, è stato introdotto un **meccanismo premiale** di cui possono beneficiare i soggetti più virtuosi. Ad ogni contribuente è attribuito un punteggio su una scala da uno a dieci, al quale corrisponde un beneficio fiscale. Più alto è il punteggio, maggiori sono i benefici.

In secondo luogo, l'elaborazione degli Isa si basa sui dati inseriti dal contribuente in relazione all'annualità oggetto di dichiarazione e su ulteriori dati, i cosiddetti dati "precalcolati", che contengono informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e presenti nell'Anagrafe tributaria, inerenti alla posizione del contribuente e ai precedenti anni d'imposta.

Questo approccio, finalizzato ad ottenere uno strumento in grado di valutare il settore dove opera il contribuente ma anche il contribuente stesso, necessita di annuali rettifiche e correzioni.

Per l'anno 2022 sono stati revisionati 87 indici e sono stati aggiornati tutti i 175 Isa in vigore, al fine di recepire all'interno degli indicatori gli effetti economici di natura straordinaria determinati dalla diffusione del virus CO-VID-19, dalle tensioni geopolitiche, dall'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari, delle materie prime e dei tassi di interesse.

L'attività di aggiornamento e revisione si è orientata su due direttrici tra loro complementari:

- · individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli Isa tenuto conto delle citate condizioni economiche;
- individuare possibili nuove cause di esclusione destinate ad intercettare le fattispecie più colpite da tali effetti negativi e non adeguatamente interessate dagli interventi correttivi di cui al punto precedente.

In particolare, con il decreto ministeriale del 28 aprile 2023 sono stati previsti specifici interventi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L'individuazione degli interventi correttivi è stata effettuata mediante l'utilizzo di una metodologia statistico-economica che ha necessariamente comportato un'attività preliminare di acquisizione di fonti informative dalle principali banche dati disponibili sui mercati, quali l'Istat, la Banca d'Italia, il Cerved e Prometeia. Inoltre, ai fini di una più approfondita valutazione delle dinamiche individuali e settoriali, sono stati analizzati i dati relativi alle

- Il Collaboratore di Studio Luglio/Agosto 2023

informazioni desunte dagli archivi della fatturazione elettronica, dei corrispettivi telematici, della forza lavoro dipendente (INPS) e delle liquidazioni periodiche IVA.

Tutto ciò ha consentito di predisporre appositi correttivi che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso dell'anno.

Nello specifico, gli interventi correttivi hanno riguardato:

- la modifica degli indicatori elementari di affidabilità quali i ricavi/compensi per addetto, il valore aggiunto per addetto e il reddito per addetto;
- la modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti dalle soglie economiche di riferimento quali, ad esempio, la durata delle scorte, l'analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti e la copertura delle spese per dipendente;
- la modifica del risultato dell'applicazione degli Isa che è stato commisurato all'entità della contrazione dei margini di redditività del singolo contribuente e alla contrazione della marginalità settoriale (a differenza di quanto avvenuto per il periodo d'imposta precedente, che analizzava la contrazione dei ricavi e dei compensi).

La logica dell'intervento risulta coerente con la filosofia che ispira lo strumento degli Isa, sensibile, sin dalla fase della costruzione, alla storia fiscale del contribuente.

In quest'ottica, al fine di prevedere un periodo di osservazione più lungo che sia idoneo a reagire tempestivamente ai mutamenti anche improvvisi e straordinari dello scenario economico, l'art. 24 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, (decreto "Semplificazioni") ha disposto che:

- gli indicatori vengano approvati con decreto ministeriale, non più entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale siano stati applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo;
- le eventuali integrazioni degli stessi, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, vengano approvate entro il mese di aprile, e non più entro il mese di febbraio, del periodo d'imposta successivo a quello per il quale siano state applicate.

NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI ISA

Come noto, gli Isa si applicano agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, quale attività prevalente, un'attività per le quali risulti approvato il relativo indice, salvo non presentino una causa di esclusione. La verifica del codice di attività prevalente deve essere effettuata in maniera scrupolosa, poiché ad ogni codice (o a gruppi di codici) corrisponde un modello di riferimento. In caso di multiattività sarà necessario controllare i codici delle attività svolte, in modo da appurare se questi siano ricompresi nello stesso modello Isa, oppure in modelli differenti.

Per ciò che concerne le cause di esclusione è opportuno verificarne preliminarmente l'esistenza per il contribuente in esame. Potrebbe anche capitare che quest'ultimo rientri in più casistiche di esclusione. In queste situazioni è possibile scegliere quale tipo di esclusione applicare, tenendo presente che alcune di esse obbligano comunque a compilare ed inviare il modello Isa.

Attenzione poi che, laddove si richieda l'applicazione di una qualsiasi causa di esclusione, il contribuente non potrà avvalersi del regime premiale previsto dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017. Peraltro, i soggetti esonerati non potranno neanche dichiarare gli ulteriori componenti positivi da adeguamento, nemmeno su base volontaria.

Le istruzioni ministeriali individuano appositi codici da inserire nella dichiarazione dei redditi al fine di indicare la presenza di una causa di esclusione e la volontà di applicarla. In particolare, abbiamo:

codice 1: inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Il codice non è utilizzabile in caso di cessazione dell'attività e conseguente riapertura entro sei mesi. Non è inoltre utilizzabile nel caso in cui la nuova attività costituisca mera prosecuzione di altre attività svolte da altri soggetti, come nel caso dell'acquisto o dell'affitto d'azienda. In queste situazioni il contribuente interessato dovrà compilare il modello Isa;

codice 2: cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si sottolinea che il periodo che precede la messa in liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività;

codice 3: ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, superiore a quello stabilito dal decreto di approvazione/revisione del relativo Isa. I suddetti decreti possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Ad esempio, con riferimento agli Isa CG40U – valorizzazione, compravendita di beni immobili, CG50U – Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici, CG69U – Costruzioni e CK23U – Servizi di ingegneria integrata, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli Isa, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali, valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 Tuir;

codice 4: periodo di non normale svolgimento dell'attività. Le istruzioni ministeriali precisano che si considera di non normale svolgimento dell'attività:

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, o non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, o ancora è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. Non costituisce causa di esclusione per modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Isa;
- g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- h) nel caso di eventi sismici se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso o danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo. Questa causa di esclusione può anche essere utilizzata dai contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto o da quelli che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

Si noti che i contribuenti che hanno riscontrato particolari difficoltà economiche causate dal Coronavirus o dall'andamento non favorevole dei mercati, ma che non rientrano tra le cause di esclusione, non possono applicare la causa generica di cui al codice 4, riferita al periodo di non normale svolgimento dell'attività. Le citate problematiche infatti, sono già state recepite dall'introduzione di appositi correttivi, per cui può essere ragionevolmente garantita la corretta applicazione degli Indici. Il contribuente che ottiene un basso punteggio di affidabilità, ha sempre la possibilità di evidenziare nelle note aggiuntive le specifiche circostanze riferibili alle condizioni di svol-

gimento della propria attività che, ancorché non annoverate tra quelle che determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte con l'applicazione degli indici;

codice 5: determinazione del reddito con criteri "forfetari" (ad esempio attività agrituristiche o associazioni che applicano in regime di cui alla Legge 398/91);

codice 6: classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello Isa approvato per l'attività esercitata;

codice 7: esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. La presente causa di esonero obbliga comunque alla compilazione del modello, al fine di garantire continuità nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate;

codice 8: enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 D.Lgs. n. 117/2017;

codice 9: organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 D.Lgs. n. 117/2017;

codice 10: imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017;

Va evidenziato che le cause di esclusione di cui ai codici 8, 9 e 10 sono attualmente inapplicabili in quanto non si è ancora positivamente perfezionato il procedimento di autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

codice 11: società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

codice 12: imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" – codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" – codice attività 49.32.20, di cui all'Isa BG72U;

codice 13: corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'Isa BG77U;

codice 14: soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del D.P.R. n. 633/1972. La presente causa di esonero obbliga comunque alla compilazione del modello Isa, al fine di garantire continuità nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate;

codice 15: soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.

Questa nuova causa di esclusione appare coerente con l'impianto metodologico sulla base del quale sono stati individuati i correttivi straordinari per l'anno 2022, incentrati sulla contrazione dei margini (individuali e settoriali) subita dai contribuenti. L'accesso a tali correttivi non sarebbe, infatti, possibile per quei soggetti per i quali la contrazione in argomento non risultasse misurabile (quali sono i soggetti che hanno aperto la partita IVA nel periodo d'imposta 2021).

Si ricorda che i contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sulla base di tale nuova causa di esclusione, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli Isa.

L'UTILIZZO DEL CAMPO "NOTE AGGIUNTIVE"

È infine opportuno un accenno alla situazione di quel soggetto che pur non trovandosi in una delle cause di esclusione normativamente previste, ritenga di aver operato, per l'anno 2022, in condizioni particolari. La questione riguarda la possibilità di considerare tale contribuente egualmente escluso dall'applicazione degli Isa. Sul punto le Entrate, pur negando un'automatica esclusione, precisano che quel soggetto, soprattutto laddove dall'applicazione degli indici emerga un basso punteggio di affidabilità, ha sempre la possibilità di evidenziare nel campo "note aggiuntive", quelle particolari circostanze specifiche riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, pur non determinando una propria causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte dagli Isa. In tali circostanze si consiglia di compilare comunque il modello degli indici al fine di non incorrere nella specifica sanzione prevista, che va da € 250 a € 2.000.

Le locazioni brevi in dichiarazione dei redditi



A cura di **Federico Dal Bosco**

Si esamina di seguito la normativa, soprattutto dal punto di vista fiscale, relativa alle cosiddette "locazioni brevi", ossia alle locazioni abitative di durata inferiore a 30 giorni, per le quali è possibile scegliere tra la cedolare secca e la tassazione ordinaria; successivamente si affrontano diversi esempi di compilazione nell'ambito del modello Redditi Persone Fisiche.

CARATTERISTICHE DELLE LOCAZIONI BREVI

Secondo l'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, per locazioni brevi si intendono contratti che prevedono:

- la concessione in locazione di immobili ad uso abitativo (più precisamente unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11, esclusa A10 - uffici o studi privati, locate a uso abitativo e le relative pertinenze quali box, posti auto, cantine, soffitte, eccetera);
- della durata non superiore a 30 giorni,
- stipulati da persone fisiche private, ossia che non agiscono nell'ambito di un'attività di impresa (tale condizione riguarda entrambe le parti, locatore e inquilino).

Rientrano nelle locazioni brevi anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi accessori, quali, per esempio, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali (si veda la circolare Agenzia Entrate 24/E/2017), e la concessione dell'utilizzo delle utenze telefoniche o del wi-fi.

Non vi rientrano, invece, i contratti con i quali il locatore, oltre a mettere a disposizione l'immobile, fornisce altre ulteriori prestazioni aggiuntive, in aggiunta all'immobile, quali per esempio, il servizio di colazione e la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti, tutti servizi che rimandano a fornitura di servizi configurabili come attività d'impresa, anche se svolta in maniera occasionale.

Il regime delle locazioni brevi si applica inoltre anche:

- alle sublocazioni:
- ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario che hanno per oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.

È inoltre possibile applicarlo in caso di contratti di locazione di singole stanze di un'abitazione.

Si segnala che l'art. 1, comma 595 della L. n. 78/2020 ha previsto un limite quantitativo relativamente a tale regime delle locazioni brevi, prevedendo che dal periodo di imposta relativo all'anno 2021 si possa applicare "solo in caso di destinazione alla locazione breve non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta." Tale limitazione è stata introdotta ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza.

Oltre tale soglia fissata in quattro appartamenti, scatta la cosiddetta "presunzione di imprenditorialità", ossia si ritiene che il soggetto proprietario sia obbligato ad aprirsi una propria posizione Iva, oltre che previdenziale, ed iscriversi al registro delle imprese.

A completamento di queste breve introduzioni circa la disciplina delle locazioni brevi si precisa che in caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse persone, il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione

 II Collaboratore di Studio Luglio/Agosto 2023

a ogni singolo contratto; inoltre, qualora sia locate più porzioni del medesimo fabbricato, i giorni in cui si verifica la contemporanea locazione si contano una volta sola (ad esempio: porzione di immobile A locata dal 1º marzo al 18 marzo; porzione B locata dal 12 marzo al 18 marzo; si considerano 18 giorni).

DUE POSSIBILI REGIMI FISCALI DI IMPOSIZIONE SULLE LOCAZIONI BREVI

Esaminiamo ora gli aspetti fiscali connessi alle locazioni brevi.

Il contribuente può scegliere tra due modalità di tassazione, in modo identico a quanto previsto per le locazioni abitative di libero mercato:

- a. **tassazione cedolare secca**, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva di Irpef, Addizionale Regionale e Addizionale comunale, pari al 21% del canone;
- b. **tassazione ordinaria**, che prevede l'assoggettamento del 95% del canone a imposizione Irpef (con le consuete aliquote progressive per scaglioni di reddito), Addizionale Regionale e Addizionale comunale.

È bene precisare che nell'ambito delle locazioni brevi si considerano solo locazioni della durata inferiore a 30 giorni, per le quali è espressamente previsto che **non vi è l'obbligo di registrazione del contratto** presso l'Agenzia delle Entrate se non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica.

In tal modo, a differenza delle locazioni non brevi, dove il locatore deve esprimere la propria scelta circa il regime fiscale di imposizione che vuole applicare già in fase di registrazione del contratto (se non addirittura prima: si pensi alla cedolare secca per la quale è richiesto l'invio della specifica raccomandata all'inquilino, oppure l'indicazione in contratto), nel caso delle locazioni brevi il locatore potrà **rinviare la scelta** a quale regime applicare al momento in cui procederà alla redazione della dichiarazione dei redditi.

Così facendo, il locatore potrà valutare, con maggiore sicurezza e con maggiori informazioni, quale regime gli consenta di avere una minore imposizione.

Si precisa inoltre che dal punto di vista di poter applicare la disciplina fiscale delle locazioni brevi sin qui delineata è irrilevante il fatto che il contratto sia concluso:

- direttamente dal proprietario dell'immobile con l'inquilino, senza alcuna intermediazione,
- oppure tramite un soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare,
- oppure un **soggetto che gestisce un portale telematico**, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

In altre parole, al di là di come si arrivi alla conclusione del contratto, il contribuente locatore potrà sempre valutare di applicare la cedolare secca o il regime ordinario.

La scelta del regime è infatti esercitabile:

- nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui maturano i canoni di locazione o nel quale si riscuotono i corrispettivi:
- oppure in caso di eventuale e volontaria registrazione del contratto.

Ciò che cambia, in relazione alle modalità con cui si perviene al contratto, è la possibile presenza di una ritenuta, applicata in caso di intervento di intermediari immobiliari.

IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI

Particolarmente delicata è infatti la posizione degli intermediari immobiliari, dal punto di vista degli adempimenti a cui sono soggetti in presenza di locazioni brevi.

Nel caso in cui tali soggetti incassino o intercedano anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono infatti **tenuti ad applicare una ritenuta** nel momento in cui versano al locatore la somma incassata.

Più precisamente gli intermediari devono trattenere una somma, pari al **21% del canone**, ogni qual volta che intervengono anche nel pagamento o incassano i corrispettivi; somma che poi devono obbligatoriamente riversare all'Erario entro il 16 del mese successivo con modello F24 e codice tributo 1919.

L'aliquota del 21% della ritenuta:

- va applicata **sull'intero importo** che il conduttore è tenuto a versare al locatore (inclusa, se prevista come compresa nel corrispettivo della locazione, la provvigione dovuta dallo stesso locatore all'intermediario);
- e senza l'abbattimento forfettario del 5% che si applica in caso di applicazione del regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione.

Sempre con riferimento alla ritenuta del 21%, questa si applica ai corrispettivi lordi derivanti dagli stessi contratti. In pratica:

• se il contratto prevede, oltre al pagamento del canone di locazione, anche un corrispettivo per la fornitura di altri servizi, **calcolato forfettariamente**, la base imponibile della cedolare sarà costituita dall'intero importo corrisposto dal locatario.

Ad esempio: canone di locazione breve da Euro 400,00 e spese pulizia a forfait per Euro 40,00; la ritenuta sarà applicata a (400,00 + 40,00) = Euro 440,00, e quindi pari a $440,00 \times 21\% = Euro 92,40$.

• se invece il contratto prevede, oltre al pagamento del canone di locazione, anche un corrispettivo per la fornitura di altri servizi, **calcolato analiticamente**, per spese sostenute direttamente dal locatore e poi riaddebitate dal locatore al conduttore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti, allora tali spese per i servizi accessori non concorrono a formare il corrispettivo lordo.

Ad esempio: canone di locazione breve da Euro 400,00 e poi il proprietario sostiene spese per utenze, analiticamente documentate, per Euro 50,00, che saranno riaddebitate al conduttore; la ritenuta sarà applicata solo sull'importo di Euro 400,00, e quindi pari a 400,00 x 21% = Euro 84,00.

Gli intermediari devono poi certificare al locatore, mediante redazione e rilascio di una **Certificazione Unica**, l'ammontare delle ritenute operate (ex art. 4 del D.P.R. n. 322/1998) e delle somme loro corrisposte.

La presentazione della CU all'Agenzia delle Entrate è molto importante in quanto, in questo modo, l'intermediario è esonerato da un ulteriore adempimento previsto dal D.L. n. 50/2017, ossia la comunicazione all'Agenzia dei dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite.

LA RITENUTA APPLICATA DALL'INTERMEDIARIO: D'ACCONTO O DI IMPOSTA

A seconda di quale regime di tassazione il locatore sceglierà in dichiarazione dei redditi, abbiamo che la ritenuta si considera operata:

- a titolo di imposta, se il locatore sceglie come regime di tassazione quello della cedolare secca; essendo infatti pari al 21%, ossia a quanto previsto come aliquota per la cedolare secca, l'importo trattenuto esaurisce completamente la pretesa fiscale, e sostituisce l'Irpef e le addizionali sui redditi derivanti dalla locazione;
- a titolo di acconto, se il beneficiario non esercita, in sede di dichiarazione dei redditi, l'opzione per la cedolare secca, e quindi scegli di applicare il regime ordinario; in tal caso la ritenuta del 21% potrebbe essere non sufficiente a coprire le imposte dovute (Irpef e addizionali), oppure potrebbe risultare addirittura eccedente in presenza di importanti deduzioni e detrazioni indicate in dichiarazione dei redditi.

È importante sottolineare che l'intermediario deve operare sempre questa ritenuta del 21%, a prescindere da quello che sarà il regime di tassazione applicato in dichiarazione dei redditi.

LE LOCAZIONI BREVI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dal punto di vista dichiarativo, i redditi da locazioni brevi possono essere dichiarati attraverso il modello Redditi Persone Fisiche, oppure, ricorrendone i presupposti, attraverso il modello 730.

I quadri coinvolti risultano essere:

- nel Modello Redditi Persone Fisiche quadro RB e quadro LC, ed eventualmente quadro RN (quest'ultimo per l'indicazione dell'eventuale ritenuta subita nell'ambito della tassazione ordinaria);
- nel Modello 730 quadro B e quadro F (quest'ultimo per l'indicazione dell'eventuale ritenuta subita nell'ambito della tassazione ordinaria).

Esaminiamo di seguito una serie di possibili casistiche dichiarative nel Modello Redditi Persone Fisiche.

Esempio 1

- Reddito locazione breve: Euro 1.000
- Periodo di locazione: 10 giorni
- Assenza di intermediario immobiliare
- Opzione per cedolare secca
- → Il contribuente ha scelto di applicare la cedolare secca pari al 21% del reddito lordo da locazione; non essendoci stato intervento dell'intermediario immobiliare, non sono state operate ritenute.

Dal punto di vista dichiarativo siamo in presenza di una casistica identica alla normale locazione abitativa in libero mercato.

Quadro RB

RB1	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Posse giorni	esso (percentuale	Codice ca- none	Canone di locazio	ne	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Co- mune	Cedolare secca	IMU
	480,00	203	³ 10	100	3	1.0	0 0,00	7	8	B157	X	12
	REDDITI Tassazione o	rdinaria (Cedolare secca 21	% Cedola	re secca 10)% REDDITI		one principale jetta a IMU	Immobili non locat		ne principale aetta a IMU	Altri dati
	IMPONIBILI 13	,00	1.000	00		00 IMPONIBILI	16	,00	,0	0 18	,00	19

RB10	REDDITI 13	,00 14 1.0	0 0,00	,00	REDDITI NON 16 IMPONIBILI	,00	,00	,00	
RB11	Imposta cedolare secca 21%	lmposta cedolare secca 1	0%	Totale imposta cedolare secca					
KDII	210,00	2	,00	³ 210 ,00					

Quadro LC

	Totale imposta cedolare secca	redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva 21000	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza 5 210,00	dichiarazione precedente 6 ,00	
LC1	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Acconfi sospesi	Cedolare secca risu Trattenuta dal sostituto 10 ,00	Rimborsata da 730/2023 11 ,00	Imposta a debito	
	Imposta a credito						
LC2	Primo acconto	,00	Secondo o unico acconto	210,00			

Esempio 2

- Reddito locazione breve: Euro 1.000
- Periodo di locazione: 10 giorni
- Presenza di intermediario immobiliare che opera ritenuta del 21% pari a euro 210
- Opzione per cedolare secca
- → Il contribuente opta anche in questo caso per la cedolare secca; a differenza dell'esempio 1, in questo caso abbiamo l'intervento dell'intermediario immobiliare, il quale ha operato la ritenuta del 21%, che risulta essere di imposta in quanto coincide esattamente con quanto deve il contribuente nel momento in cui opta per la cedolare secca.

Il caso è quindi identico al precedente per quanto attiene la compilazione del quadro RB; si avrà nel quale LC l'elemento di novità costituito dall'inserimento, nella casella 4, dell'importo della ritenuta operata (che risulterà dalla CU rilasciata dall'intermediario).

Quadro RB

		catastale valutata	Utilizz	o giorni Pos	sesso percentuale	Codice ca- none	Canone di locazio		Continuazione (*)	mune secca	Casi part.
RB1		480,00	03	10	100	3 °	1.0	0 0,00	° ,	B157 X	9741
KD I	REDDITI	Tassazione or	dinaria	Cedolare secca 2	1% Cedola	re secca 10°	REDDITI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale	Altri
	MPONIBILI	13	,00	1.000	0,00	,(00 IMPONIBILI	16	,00	,00	19

RB10	REDDITI 13	,00 14 1.000,00	,00	REDDITI NON 16 IMPONIBILI ,00	,00	,00
RB11	lmposta cedolare secca 21%	lmposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca			
KDII	210,00	,00	³ 210 ,00			

Quadro LC

	Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%) 2 ,00	Totale imposta complessiva 210,00	Riterute CU locazioni brevi 4 21000	Differenza 5 ,00	dichiarazione precedente 6 ,00
LC1	Eccedenza compensata Mod. F24 7 ,00	Acconti versati	Acconti sospesi	Cedolare secca risu Trattenuta dal sostituto 10 ,00	Rimborsata da 730/2023 11 ,00	Imposta a debito
LC2	Imposta a credito 13 ,00 Primo acconto	1 ,00	Secondo o unico acconto	2 ,00	,,,,	700


Esempio 3

- Reddito locazione breve: Euro 1.000
- Periodo di locazione: 10 giorni
- Presenza di intermediario immobiliare che opera ritenuta del 21% pari a euro 210
- Opzione per tassazione ordinaria
- → Partendo dalla situazione descritta nell'esempio 2, questa volta il contribuente opta, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria.

Si hanno quindi, come dirette conseguenze di tale opzione, che:

- il reddito da locazione breve rileverà per il 95% del suo importo (in questo caso Euro 950);
- tale reddito confluirà a tassazione ordinaria nel quadro RN;
- la ritenuta operata dall'intermediario immobiliare è da considerarsi quale acconto di imposta, e compare sia nel quadro LC che nel quadro RN al rigo RN33

Quadro RB



Quadro LC

	Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente
	,00	,00	,00	⁴ 210,00	5 ,00	,00
	Freedonza			Cedolare secca risu	ltante da 730/2023	
LC1	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Acconti sospesi	Trattenuta dal sostituto	Rimborsata da 730/2023	Imposta a debito
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Imposta a credito					
	,00					
LC2	Primo acconto	,00	Secondo o unico acconto	,00		

Quadro RN

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 1 950,00	Credito per for Credito art. 3 d.lg 2			Reddito minimo da partecipa- cione in società non operative 4 ,00	5	950,00
RN3	3 RITENUTE	di cui ritenute sospese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A.	di cui alti	re ritenute subite	dia art. 5 n	ii ritenute on utilizzate	4	

SUBLOCAZIONI E COMODATI

Come detto, la disciplina delle locazioni brevi è applicabile anche in caso di sublocazione e comodato.

Dal punto di vista fiscale il contratto di sublocazione o di comodato **non trasferisce al sublocatore o al comodatario la titolarità del reddito fondiario** che resta in capo al titolare del diritto reale sul bene (diritto di proprietà o altro diritto reale).

Ne consegue che in ambito dichiarativo:

- il titolare del diritto reale sul bene rimane obbligato a dichiarare il reddito fondiario (rendita catastale, nel **qua-dro RB**) derivante dall'immobile oggetto del contratto;
- il sublocatore o il comodatario è tenuto a dichiarare tra i redditi diversi (quadro RL) i ricavi derivanti dal contratto di locazione applicando, in caso di opzione, il regime della cedolare secca; è infatti consentito applicare la cedolare secca anche nell'ambito di un reddito diverso quale è quello di sublocazione o locazione effettuata dal comodatario.

L'opzione per la cedolare secca o la tassazione ordinaria sarà influenzata da un'ulteriore variabile, costituita dalla possibilità di **poter dedurre eventuali spese analitiche** ed inerenti la locazione breve.

In caso di opzione per la cedolare secca non sarà infatti possibile dedurre eventuali spese, al contrario dell'eventuale adesione all'imposizione ordinaria, nella quale si potranno invece dedurre.

Al solito si avrà la presenza della ritenuta del 21% in caso di intervento di intermediario immobiliare.

Esempio 4

- Reddito locazione breve ottenuto da comodatario dell'immobile: euro 1.000
- Periodo di locazione: 10 giorni
- Spese analitiche e inerenti la locazione sostenute: Euro 130
- **Assenza** di intermediario immobiliare
- Opzione per tassazione ordinaria
- → Nel momento in cui il contribuente comodatario opta per il regime ordinario di imposizione, può dedurre eventuali spese sostenute inerenti la locazione, nel rigo RL10, colonna 5.

In questo modo il reddito netto imponibile scende a Euro 870.

Ci fosse stato l'intervento di un intermediario immobiliare con relativa ritenuta del 21%, questa si sarebbe dovuta indicare nel rigo RL20.

Quadro RL

				,		/00
RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti Ced	1	,00	2	,00	
KLIU	dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	4	1.000,00	5	130,00	
			Totale Cedolare secco	6	,00	
RL11	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime,	livelli, ecc.)				
KLII	e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli			,00		
	Redditi di beni immobili situati all'estero Redditi di beni immobi non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	0 2	,00,			
RL12	1 Redditi sui quali non è stata applicata			,00		
RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno,					
KETO	di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore			,00		
RL14	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	Altri dati			-	
KL14	non esercitate abitualmente	1	2	,00,	3	,00
RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	Altri dati	72		72	
KLIJ	non esercitate abitualmente	1	2	,00	3	,00
RL16	Compensi derivanti dall'assunzione	Altri dati			-2	
KLIU	i obblighi di fare, non fare o permettere	1	2	,00	3	,00
RL17	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir		,00		,00,	
RL18	Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)			1.000,00		130,00
RL19	Reddito netto (col. 1 rigo RL18 – col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 co	A 100000				
KLIY	sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 co	ol. 5)		870,00		
RL20	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo Ri	N33, col. 4)		,00		

Esempio 5

- Reddito locazione breve ottenuto da comodatario dell'immobile: Euro 1.000
- Periodo di locazione: 10 giorni
- Spese analitiche e inerenti la locazione sostenute: Euro 130
- Assenza di intermediario immobiliare
- Opzione per cedolare secca
- → Esempio identico a quello precedente, differisce solo nella scelta del regime di tassazione: in questo caso il contribuente comodatario opta per il regime della cedolare secca, assoggettando il relativo reddito all'aliquota piatta del 21%, ma al tempo stesso rinunciando alla possibilità di dedurre eventuali spese sostenute inerenti la locazione.

L'opzione si manifesta barrando la colonna 3 del rigo RL10.

La liquidazione dell'imposta cedolare secca emerge come di consueto nel quadro LC.

Al solito ci fosse stato l'intervento di un intermediario immobiliare con relativa ritenuta del 21%, questa si sarebbe dovuta indicare nel rigo RL20.

Quadro RL

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	TO THE STATE OF	1 4	,00 1.000,00 Totale Cedolare secca	5	,00 ,00 1.000,00
RL11	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, live e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	lli, ecc.)	8	,00		
RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero Redditi di beni immobili sit non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale			,00		×
RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	icata ritenut	a	,00,		*
RL14	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	Altri dati	2	,00,	3	,00
RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	Altri dati 1	2	,00,	3	,00
RL16	Compensi derivanti dall'assunzione i obblighi di fare, non fare o permettere	Altri dati 1	2	,00	3	,00
RL17	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir			,00,		,00,
RL18	Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)			,00		,00
RL19	Reddito netto (col. 1 rigo RL18 – col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5		1	,00,		
RL20	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33	, col. 4)		,00		

Quadro LC

	Totale imposta cedolare secca	Imposta su Totale imposta redditi diversi (21%) complessiva		Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente	
	,00	210,00	³ 210,00	,00	⁵ 210,00	,00	
2722	Ecodonea			Cedolare secca risu	ltante da 730/2023		
LC1	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Acconti sospesi	Trattenuta dal sostituto	Rimborsata da 730/2023	Imposta a debito	
	,00	,00	,00	,00	,00	210,00	
	Imposta a credito						
	,00	111		2			
LC2	Primo acconto	,00	Secondo o unico accont	210,00			

VALUTAZIONE DI CONVENIENZA TRA CEDOLARE SECCA E IMPOSIZIONE ORDINARIA

Da ultimo alcune considerazioni circa la scelta del regime della cedolare secca o del regime ordinario di imposizione, in particolare su **alcuni pro e contro legati a ciascuna delle due tipologie di tassazione**; al solito la valutazione di convenienza deve essere effettuata prendendo in considerazione tutte le variabili in gioco.

Si segnalano quindi 4 aspetti da considerare, due a favore della cedolare secca, due a favore della tassazione ordinaria:

- 1) con il regime della cedolare secca si ottiene il vantaggio di assoggettare il reddito di locazione breve a un'**a-liquota fissa**, pari al 21%, inferiore alla minima prevista per l'Irpef (pari al 23%) ed evitando la progressività dell'Irpef, risultando quindi ancor più vantaggiosa in caso di percezione, da parte del contribuente, di altri redditi assoggettati a Irpef;
- 2) la cedolare secca è inoltre imposta **sostitutiva anche delle addizionali regionali e comunali** che gravano sul reddito da locazione breve;

- 3) al tempo stesso però l'aliquota dell'imposta sostitutiva (21%) va applicata sull'intero importo del canone indicato nel contratto, invece nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione è previsto l'abbattimento forfettario del reddito di locazione nella misura del 5%;
- 4) inoltre presenza di **numerose detrazioni di imposta e importanti oneri deducibili**, potrebbe risultare più vantaggioso l'assoggettamento a tassazione ordinaria, in quanto il reddito sottoposto a cedolare secca non può essere ridotto da oneri deducibili e la cedolare secca stessa non può essere diminuita da alcuna detrazione.

In ogni caso il reddito assoggettato a cedolare secca, pur non rientrando nel reddito complessivo per il calcolo dell'Irpef e delle addizionali, è sempre da considerarsi nel quantificare il reddito in base al quale:

- si determina la condizione di familiare fiscalmente a carico o la misura di deduzioni e detrazioni;
- si calcola le detrazioni per carichi di famiglia/altre detrazioni collegate al tipo di reddito posseduto/per canoni di locazione;
- si determina la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali come l'indicatore Isee.

Da questo punto di vista quindi si segnala l'**irrilevanza** della scelta del regime di tassazione.

La deducibilità dei contributi obbligatori nel caso di impresa familiare. Obbligo di rivalsa: i recenti ripensamenti da parte del Fisco



Impresa familiare: il mancato riconoscimento della deducibilità IRPEF dei contributi del familiare collaboratore. Nel presente articolo si affronta il tema dell'assenza di una disciplina esplicita del diritto di "rivalsa" che non consente la deducibilità IRPEF dei contributi del collaboratore. Per affrontare in modo sistematico il tema, l'articolo parte dal concetto generico di deducibilità dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, affrontando le peculiarità nel caso dell'impresa familiare e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di diritto di rivalsa, oltre all'interpello dell'Agenzia n. 248/2019 che ha chiarito la casistica dell'impresa familiare "agricola".

PREMESSA

Gli oneri "deducibili" sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo. L'art. 10, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 del Tuir prevede una serie di oneri deducibili che in base alla loro tipologia, possono essere portati in deduzione:

- dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, nell'interesse proprio;
- dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico;
- in alcuni casi, dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico.

Sono deducibili tutte le spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi, trovando quindi applicazione "il principio di cassa". Nella compilazione del Modello 730 gli
oneri deducibili vanno indicati nel quadro E, nella sezione denominata "oneri deducibili", mentre nel Modello
Redditi Persone Fisiche sono collocate nel quadro RP. La documentazione necessaria ai fini della deducibilità
varia a seconda del tipo di onere sostenuto. Tutti gli oneri sostenuti devono essere documentati e sono sottoposti
all'apposizione del visto di conformità da parte del CAF, nel caso del 730. I CAF devono effettuare sia una verifica
documentale che una verifica del diritto al riconoscimento degli oneri deducibili alle condizioni e nei limiti previsti
dalla normativa vigente. Riguardo ai controlli documentali è necessario verificare:

- la data in cui è stato effettuato il pagamento: tutti i pagamenti devono essere stati effettuati nel periodo d'imposta considerato;
- l'intestatario della fattura/ricevuta, che, salvo alcuni casi previsti dalla normativa, deve essere intestata al contribuente che espone in dichiarazione tale spesa.

Nel caso di presentazione del Modello Redditi, invece, i controlli devono essere eseguiti dal soggetto che predispone la dichiarazione.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PRINCIPI GENERALI

Sono deducibili sia i contributi previdenziali e assistenziali versati in osservanza a disposizioni di legge, sia i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria. Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori, superiori a 40 euro, versati per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, compresi quelli versati con il premio di assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli;
- il contributo previdenziale versato alla gestione separata dell'INPS, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente, come nel caso di lavoro occasionale superiore a Euro 5.000 percepiti nell'anno;
- i contributi agricoli unificati versati all'INPS;
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria;
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL, per la tutela contro gli infortuni domestici (la cosiddetta assicurazione casalinghe).

CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI

Il versamento dei contributi obbligatori è imposto dalla legge: sono contributi obbligatori quelli versati dai lavoratori di alcune categorie professionali (medici, veterinari, farmacisti, giornalisti, ecc.) che, pur avendo un rapporto di lavoro dipendente, sono obbligati a versare i contributi anche alla cassa previdenziale del loro Ordine professionale. Sono contributi obbligatori anche quelli versati dai soggetti iscritti all'IVS (Invalidità Vecchiaia e Superstiti) o alla gestione separata (cosiddetti "scassati"). Il versamento dei contributi volontari, invece è una scelta del lavoratore, per garantirsi un miglior trattamento pensionistico, come, per esempio, nel caso del cosiddetto "riscatto" degli anni di Università. La documentazione da sottoporre a controllo può essere:

- quietanza relativa al premio pagato in caso di contributo al SSN;
- certificazione del sostituto in caso di contributi previdenziali versati alla gestione separata dell'INPS per i redditi occasionali;
- ricevuta del versamento in caso di contributi agricoli unificati versati all'INPS;
- ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nell'anno, indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono, per esempio riscatto anni di laurea o servizio militare, ricongiunzione di periodi assicurativi, iscrizione volontaria alla gestione separata dell'INPS, contributo INAIL pagato dalle casalinghe;
- cartelle esattoriali per i contributi versati alle Casse Previdenziali degli Ordini professionali.

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NELL'AMBITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

La gestione previdenziale dei collaboratori familiari varia a seconda della forma giuridica assunta dall'azienda individuale a favore della quale esercitano la propria attività lavorativa. Solo in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria e impresa familiare costituita ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile il reddito a loro attribuito assume rilevanza oltre che dal punto di vista tributario anche in quello previdenziale. I redditi delle imprese familiari costituite formalmente in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, limitatamente al 49 per cento del reddito del titolare come risultante dalla sua dichiarazione dei redditi, possono essere imputati

a ciascun collaboratore familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività a favore dell'impresa. Le possibilità di frazionamento del reddito sono condizionate:

- all'individuazione nominativa nell'atto costitutivo dei familiari partecipanti;
- all'indicazione del rapporto di parentela o affinità;
- alla preesistenza dell'atto costitutivo rispetto all'inizio del periodo d'imposta in cui troverà applicazione;
- alla successiva indicazione nella dichiarazione dei redditi del titolare delle quote di partecipazione spettanti ai familiari:

Meccanismo similare vale per l'impresa coniugale, ma con delle particolarità: a differenza dell'impresa familiare, l'impresa coniugale consente l'attribuzione al coniuge collaboratore del 50 per cento del reddito del titolare, come risultante dalla sua dichiarazione dei redditi, e non deve essere costituita in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'atto pubblico diventa obbligatorio solo in caso di diversa determinazione dei criteri di ripartizione degli utili conseguente all'assunzione di specifiche convenzioni matrimoniali. Presupposto per la ripartizione del reddito è l'adozione del regime patrimoniale di comunione dei beni. Ai fini di cui trattasi, non vi sono differenze fra impresa familiare e azienda coniugale. Il reddito imputato al collaboratore familiare, nel primo caso, o al coniuge collaboratore, nel secondo caso, assume rilevanza dal punto di vista sia tributario, sia previdenziale, riducendo rispettivamente il reddito complessivo ai fini Irpef e la base imponibile soggetta a contribuzione previdenziale. Diversamente qualora l'imprenditore si avvalga di collaboratori familiari in aziende non costituite nelle predette forme, l'attribuzione del titolare non assume alcuna rilevanza dal punto di vista fiscale, mentre rileva sotto il profilo previdenziale.

I CONTRIBUTI NEL CASO DELLE IMPRESE FAMILIARI "CLASSICHE"

La deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori è riconosciuta al titolare dell'impresa con riferimento ai contributi che si riferiscono alla propria posizione personale, nonché ai contributi versati per conto di coadiuvanti o collaboratori, che risultano altresì essere familiari a carico del titolare della posizione previdenziale. Per quanto riguarda, invece, i contributi versati dal titolare per conto di familiari collaboratori/coadiuvanti non a carico, i contributi versati dal titolare della posizione per conto di questi soggetti non possono mai essere portati in deduzione nel quadro RP dal titolare dell'impresa. Il collaboratore può dedurli, a condizione che il titolare dell'impresa abbia esercitato il diritto alla rivalsa. Il problema è dimostrare che il diritto di rivalsa è stato effettivamente esercitato, per legittimare il collaboratore / coadiuvante a esercitare la deduzione dei contributi dal proprio reddito. Sul punto l'Agenzia delle entrate ha fornito una serie di indicazioni che vanno tutte nello stesso senso. La circolare 24/E del 7 luglio 2022 (pag. 236), in maniera del tutto cristallina prevede quale sia la documentazione a supporto, ai fini della deducibilità dei contributi versati per il collaboratore/coadiutore dell'impresa familiare artigiana o commerciale non fiscalmente a carico del titolare dell'impresa. Nello specifico serve l'attestazione del titolare dell'impresa dalla quale risulti che ha esercitato il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali versati per il familiare e l'ammontare dei contributi stessi. Nonostante il consolidato orientamento, qualche ufficio dell'Agenzia delle Entrate ha contestato la deduzione dei contributi versati dal titolare per suo conto, seppur il titolare abbia espressamente attestato di aver esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del familiare stesso. Al contribuente è stato chiesto di produrre documentazione, a dimostrazione dell'effettiva restituzione delle somme versate dal titolare della posizione assicurativa, per contributi previdenziali riferibili al collaboratore dell'impresa familiare. Il contribuente in oggetto, forte anche dei documenti di prassi emessi dall'ADE, ha prodotto l'attestazione, rilasciata dal titolare dell'impresa familiare. Ciononostante si è visto recapitare un avviso di rettifica, giustificato sulla base della considerazione che l'avvenuta rivalsa non potesse essere dimostrata da tale dichiarazione, ma dovesse invece essere comprovata da idonea documentazione che dimostrasse l'effettivo pagamento con bonifico bancario dal collaboratore nei confronti del titolare dell'impresa familiare, specificando nella causale che l'importo è versato a titolo di rimborso dei contributi previdenziali per l'anno di imposta. In alternativa, mediante la dimostrazione dell'attribuzione al collaboratore della quota di reddito dell'impresa al netto dei contributi. Il contribuente ha ovviamente presentato autotutela, citando tutte le indicazioni fornite nel tempo dall'Agenzia delle Entrate, ivi inclusa

la circolare 24/E/2022, ma in risposta è stato dichiarato corretto quanto esplicato dell'ufficio. Va da sé che in questo caso non resta che la strada del ricorso, ma oltre a questa mera considerazione resta la questione di come sia possibile che un aspetto dato per assolutamente assodato da anni, e confermato dall'Agenzia delle Entrate in innumerevoli occasioni, possa essere messo in discussione da parte di un ufficio locale, che si pone in perfetta distonia con le indicazioni fornite proprio con i documenti di prassi che vengono predisposte con l'intento di guidare tutti gli operatori impegnati con la redazione dei modelli dichiarativi.

I CHIARIMENTI PER IL CASO "SPECIFICO" DEI CONTRIBUTI NELL'IMPRESA FAMILIARE AGRICOLA

Non sono invece deducibili dal reddito complessivo del collaboratore familiare dell'impresa agricola i contributi Inps versati dal titolare dell'impresa e rimborsati dal contribuente. In questo caso specifico, invece l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 248/2019, ha chiarito che non possono trovare applicazione le previsioni sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali contenute nell'articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir. Nell'interpello il contribuente istante è collaboratore familiare di un'impresa agricola. Il titolare dell'impresa ha provveduto al versamento dei contributi Inps, anche per la quota di spettanza del collaboratore, il quale, a sua volta, rimborsa al titolare l'importo dei contributi. L'istante chiede se sia corretto ritenere deducibili dal proprio reddito complessivo i contributi Inps versati dal titolare dell'impresa e rimborsati dal contribuente istante. L'Agenzia ha ricordato che la disposizione prevede la deducibilità dal reddito complessivo dei "contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi", in base al quale tali spese sono deducibili anche se sostenute relativamente alle persone fiscalmente a carico.

L'Agenzia, ha rilevato, inoltre, mentre nell'impresa familiare artigiana o commerciale il titolare è obbligato al versamento dei contributi previdenziali, anche per i familiari che collaborano nell'impresa e poiché per legge ha il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, sono tali ultimi soggetti che potranno portare in deduzione i contributi versati. Nel caso di impresa familiare agricola, tuttavia, secondo l'Agenzia, l'assenza di una disciplina esplicita del diritto di "rivalsa" in materia di contributi previdenziali versati dai titolari delle aziende a favore di collaboratori/coadiutori, non consente il riconoscimento della deducibilità Irpef dei contributi del familiare collaboratore.

Le triangolazioni comunitarie "non semplificate"



A cura di **Emanuela Ardillo**

La triangolazione costituisce un particolare tipo di cessione a catena, così denominata in quanto coinvolge tre soggetti distinti, spesso, ma non necessariamente, localizzati in tre diversi Paesi.

L'aspetto tecnico di nostro interesse connesso alle triangolazioni risiede nel fatto che, in ragione di un unico trasporto, dal Paese del primo cedente al Paese del secondo cessionario, sono concesse alcune semplificazioni, volte principalmente a non assoggettare a imposta l'operazione tra primo cedente e secondo cessionario, con conseguente riduzione degli adempimenti amministrativi connessi a questa e alla successiva cessione.

In particolare, si definisce triangolazione comunitaria la fattispecie in cui operano tre diversi soggetti, rispettivamente identificati ai fini IVA in tre diversi Paesi Comunitari e che pongono in essere due cessioni di beni (una prima cessione tra il primo cedente e il cessionario intermedio, una seconda cessione tra il cessionario intermedio e il cessionario finale) e realizzano un unico trasferimento di beni dal Paese membro di partenza (Stato del primo cedente) a quello di destinazione (Stato del cessionario finale).

Dopo aver dato spazio alle triangolazioni semplificate nel numero di febbraio de "Il Collaboratore di Studio", ci occupiamo ora della trattazione delle triangolazioni comunitarie interne "non semplificate".

LE TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE INTERNE "NON SEMPLIFICATE"

Con l'espressione "triangolazioni comunitarie" si delimita il campo di tutte le triangolazioni limitatamente a quelle in cui tutti e tre gli operatori sono identificati ai fini IVA in uno Stato membro. Tra quelle comunitarie vi è poi la fattispecie specifica di quelle definite "interne" in cui ben due operatori sono identificati ai fini IVA in Italia e il terzo operatore è soggetto passivo IVA in un altro Stato membro.

Le situazioni che si possono realizzare sono rappresentate dai seguenti tre casi.

Caso n. 1

IT1 primo cedente - IT2 promotore - UE secondo acquirente

Caso n. 2

IT1 primo cedente – UE promotore – IT secondo acquirente

Caso n. 3


UE primo cedente - IT 1 promotore -IT2 secondo acquirente

Per semplicità di rappresentazione utilizzeremo sempre in questi tre casi un operatore francese, ma ciò che verrà detto vale indipendentemente dalla diversa nazionalità comunitaria del terzo operatore coinvolto con i due operatori italiani.

1	AT-Austria	15	IE-Irlanda
2	BE-Belgio	16	IT-Italia
3	BG-Bulgaria	17	LT-Lituania
4	CY-Cipro	18	LU-Lussemburgo
5	CZ-Repubblica ceca	19	LV-Lettonia
6	DE-Germania	20	MT-Malta
7	DK-Danimarca	21	NL-Paesi Bassi
8	EE-Estonia	22	PL-Polonia
9	EL-Grecia	23	PT-Portogallo
10	ES-Spagna	24	RO-Romania
11	FI-Finlandia	25	SE-Svezia
12	FR-Francia	26	SL - Slovenia
13	HR - Croazia	27	SK-Slovacchia
14	HU-Ungheria	28	XI-Irlanda del Nord


Per poter dar luogo a una **triangolazione IVA** comunitaria il presupposto indispensabile è che tutti e tre gli operatori siano soggetti passivi IVA e iscritti nell'elenco VIES dedicato alle partite IVA comunitarie.

Per poter verificare se un operatore comunitario è iscritto al VIES è sufficiente collegarsi all'area dedicata sul sito della **Commissione europea** e digitare la partita IVA comunitaria.



CASI PRATICI

Caso n. 1: operatore italiano IT1, primo cedente, vende a IT2, promotore della triangolazione e su incarico dello stesso invia i beni direttamente in Francia



- IT1 effettua un'operazione triangolare interna ed emette fattura nei confronti di IT2 non imponibile ai sensi dell'art. 58, D.L. n. 331/93.
- IT1 consegna in Francia i beni per conto del cliente IT2. Secondo il dettato letterale della norma i beni devono essere trasportati o spediti su incarico del cessionario in altro Stato membro "a cura o a nome del cedente". La prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato è rappresentata dalla documentazione relativa al trasporto dei beni direttamente dall'Italia al cliente francese e agli accordi commerciali dai quali risulti che l'operazione fin dalla sua origine sia stata voluta nella comune volontà dei contraenti come cessione nazionale, in vista di un trasporto a cessionario residente all'estero.
- IT1 non compila l'Intrastat cessioni in quanto effettua un'operazione interna.
- IT2 riceve la fattura non imponibile ai sensi dell'art. 58, D.L. n. 331/93.
- IT2 effettua nei confronti di FR una cessione intracomunitaria non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41, D.L. n. 331/93.
- IT2 compila il modello Intrastat cessioni nella parte fiscale e statistica (se presenta il modello con cadenza mensile) nel periodo di riferimento in cui ha registrato la fattura di vendita nei confronti di FR.

ATTENZIONE

Anche il soggetto promotore può fruire del plafond maturato per effettuare acquisti in Italia senza applicazione dell'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all'interpello n. 540 del 31 ottobre 2022 in tema di utilizzo del plafond di esportatore abituale **maturato nell'ambito di operazioni triangolari intracomunitarie.**

Preliminarmente va detto che tra le operazioni che concorrono a formare il plafond degli esportatori abituali rientrano sia le operazioni triangolari nazionali di cui all'art. 58, comma 1, D.L. n. 331/1993 (nell'ambito delle quali l'operatore italiano IT1 cede beni a un altro operatore nazionale, con consegna a operatore comunitario), sia le cessioni intracomunitarie effettuate da IT2 non imponibili di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993.

Nelle operazioni triangolari una parte del plafond che si viene a formare per IT2, promotore della triangolazione, è tuttavia un plafond il cui utilizzo presenta dei vincoli (c.d. plafond vincolato). In questa fattispecie IT2 può avvalersi di:

• plafond vincolato: pari all'ammontare del corrispettivo dei beni riconosciuto a IT1 che può essere utilizzato

solo per acquistare beni da esportare **entro sei mesi** e nello stesso stato di fatto, senza poterli quindi eventualmente prima assoggettare a lavorazione;

• plafond libero: pari alla differenza tra l'ammontare dell'esportazione effettuata e l'importo del plafond vincolato.

ESEMPIO


IT2 (promotore della triangolazione) acquista da IT1 un bene per 20 Euro, incaricandolo di inviarlo direttamente a FR. Il prezzo di cessione praticato da IT2 a FR è pari a 35 Euro.

Con questa operazione verranno a formarsi in capo a IT2 i seguenti plafond:

- uno libero per Euro 15 (Euro 35–20), pari alla differenza tra quanto speso per acquistare il bene da esportare e a quanto lo ha rivenduto;
- uno vincolato pari a Euro 20, pari al prezzo pagato a IT1 per lo stesso bene poi rivenduto a FR.

In capo a IT1 si costituirà un plafond libero per Euro 20, pari al prezzo di vendita che ha praticato nei confronti di IT2.

Caso n. 2: operatore italiano IT1, promotore della triangolazione, acquista un bene da un fornitore francese FR e lo vende a un suo cliente italiano IT2. Il bene viene consegnato direttamente da FR a IT2.



- IT1 riceve la fattura dal fornitore francese senza IVA che integra a norma dell'art. 46, D.L. n. 331/93 assoggettandolo a IVA e la registra come acquisto intracomunitario a norma dell'art. 47, D.L. n. 331/93.
- IT1 compila il modello **INTRA-2**bis relativo all'acquisto intracomunitario ai fini fiscali (sempre) e statistici (solo se presenta l'elenco con cadenza mensile) nel periodo di riferimento in cui ha registrato la fattura del fornitore francese.
- IT1 emette la fattura con IVA per la cessione interna nei confronti di IT2.
- IT2 riceve dal fornitore la fattura con IVA.
- IT2 non compila l'Intrastat.


ATTENZIONE

Il caso sopra esposto si realizza unicamente se la merce viene trasportata o fatta trasportare dal Paese comunitario in Italia dal fornitore UE o da IT1.

Se invece il trasporto dal Paese comunitario in Italia viene effettuato o fatto effettuare da IT2, la prima vendita dal fornitore comunitario a IT1 è soggetta a IVA nel Paese comunitario e la seconda vendita da IT1 a IT2 è una cessione intracomunitaria dal Paese comunitario all'Italia, con obbligo per IT1 di identificarsi o nominare un rappresentante fiscale nel Paese UE per assolvere gli obblighi connessi alla cessione intracomunitaria.

Questo perché se un bene costituisce oggetto di due cessioni successive tra soggetti passivi residenti in Stati diversi ma è oggetto di un unico trasporto intracomunitario, solo una cessione può essere non imponibile IVA.

Caso n. 3: operatore italiano IT1, primo cedente, vende a cliente francese FR, promotore della triangolazione e su incarico di quest'ultimo invia direttamente i beni a IT2.



Caratteristica di questo caso è che i beni non escono dal territorio italiano.


- IT1 effettua una vendita che è assoggettata a IVA in Italia, in quanto la merce non esce dal territorio nazionale.
- IT1 emette fattura con IVA nei confronti del suo cliente francese FR. Quest'ultimo potrà recuperare l'IVA ai sensi dell'art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/72, senza obbligo di identificarsi in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale.
- IT1 non compila il modello Intrastat cessioni di beni.
- IT2 riceve il documento di acquisto da FR senza alcuna imposta.
- IT2 integra la fattura del cedente francese ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, che richiama gli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93.

ATTENZIONE

La risoluzione ministeriale 35/E del 2010 ha precisato che il regime di "non imponibilità" per la cessione tra i due operatori nazionali non è applicabile nel caso in cui i beni siano consegnati dal "primo cedente" al "promotore della triangolazione" o al "secondo acquirente" nel territorio nazionale. È quindi rilevante che i beni vengano spediti a cura o in nome del "primo cedente", eventualmente anche su incarico del "promotore", nel Paese di destinazione senza che il "promotore" ne acquisisca la disponibilità nel territorio nazionale.


Nei tre casi appena esaminati, sono sempre intervenuti due operatori italiani e un solo operatore comunitario. Tuttavia analoghe situazioni si possono verificare per tutti gli Stati membri dove partecipano due operatori dello stesso Stato, per esempio due operatori francesi FR1 e FR2 oppure due operatori tedeschi, e un solo operatore italiano in uno dei ruoli tipici delle triangolazioni. Cambiamo, quindi, punto di vista e proviamo a identificare gli adempimenti dell'operatore italiano in questi altri tre casi.

Caso n. 4: operatore francese FR1, primo cedente, vende a FR2, promotore della triangolazione, e su incarico del medesimo invia direttamente i beni in Italia a IT destinatario finale.



- IT effettua un acquisto intracomunitario, riceve la fattura dal suo fornitore francese FR2, la integra a norma dell'art. 46 del D.L. n. 331/93 assoggettandolo a IVA e la registra a norma dell'art. 47.
- IT compila l'Intrastat per l'acquisto dei beni ai fini fiscali (sempre) e statistici (solo se presenta l'elenco con cadenza mensile) nel periodo di riferimento in cui ha registrato la fattura del fornitore francese.

Caso n. 5: operatore italiano IT acquista beni da fornitore FR1 e li fa consegnare direttamente a FR2, cliente di IT, nello stesso Stato.



Alla luce delle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 impartite dalla Dir. N. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 il cedente italiano deve prendere preventivamente contatto con l'Amministrazione Fiscale del cessionario FR1, per verificare come sono state applicate le norme della Direttiva. Pertanto potrebbe sorgere l'obbligo di identificarsi ai fini IVA nel Paese UE di riferimento.

Nel nostro caso ipotizzando che IT non debba aprire una P.IVA nello Stato membro, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 38 DL 331/93 è necessario che, affinché si abbia un acquisto intracomunitario, il bene deve essere spedito o trasportato nel territorio dello Stato italiano da altro Stato membro dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto.

Nel nostro caso non si verifica tale condizione e pertanto non si può affermare ai sensi della nostra normativa che si è in presenza di un acquisto intracomunitario. Pertanto:



FR1

deve emettere fattura con addebito di IVA francese al soggetto italiano

IT

registra questa fattura solo a libro giornale come documento di costo

Nell'ipotesi in cui IT non debba assumere una posizione fiscale nel Paese Ue, si applica l'art. 7-bis, comma 1 del D.P.R. n. 633/72 che prevede che le cessioni di beni mobili si considerano effettuate in Italia se il bene al momento dell'effettuazione dell'operazione esiste fisicamente in Italia.

Poiché nel nostro esempio il bene al momento dell'effettuazione dell'operazione si trova in Francia, deve essere emessa fattura a FR2 in art. 7-bis, comma 1 D.P.R. n. 633/72 indicando sulla stessa, in base alle disposizioni dettate dall'art. 21 comma 6-bis lett. a) in vigore dal 1° gennaio 2013, la dicitura inversione contabile. Pertanto:



IT

registra la fattura emessa in art. 7- bis DPR 633/72 e tale operazione concorrerà alla formazione del volume d'affari


FR2

effettuerà il *reverse charge*, sempre verificando la normativa del Paese di riferimento

ATTENZIONE

Posto che i beni non vengono trasferiti da uno Stato comunitario a un altro, non sussiste alcun obbligo di compilazione dei modelli Intrastat.

Caso n. 6: operatore francese FR1, promotore della triangolazione, acquista i beni dal fornitore italiano IT, primo cedente, e li fa consegnare direttamente al suo cliente FR2, destinatario finale della merce.



- IT emette una fattura di vendita non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.L. n. 331/93 nei confronti di FR1 e consegna i beni direttamente a FR2, in quanto la cessione da IT a FR1 costituisce una "cessione intracomunitaria".
- IT compila il modello Intrastat delle cessioni intracomunitarie di beni.

BEST PRACTICE

Le norme IVA sulle operazioni intracomunitarie danno importanza sostanziale all'iscrizione al VIES dei soggetti passivi IVA che effettuano un'operazione intra-UE ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità IVA. In generale, per la verifica del requisito sostanziale di iscrizione al VIES, il comportamento corretto da porre in essere quando si effettua un'operazione Intra-UE sarebbe quello di effettuare sempre, prima di compiere ogni cessione/prestazione intra-UE (beni o servizi), la verifica VIES della controparte UE tramite il sito http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

La verifica può portare i seguenti risultati:

- A) **RISULTATO NEGATIVO**: "No, numero di partita IVA non valido per transazioni transfrontaliere nell'UE". In questo caso non è possibile beneficiare del regime di non imponibilità IVA, ma si dovrà emettere fattura con IVA italiana.
- B) **RISULTATO POSITIVO**: "Sì, partita IVA valida". In questo caso, se compaiono anche tutti i dati identificativi della controparte, che coincidono con quelli comunicati dal cliente UE per la fatturazione, la verifica si può considerare conclusa avendo l'accortezza di stampare/archiviare la pagina web della verifica, in modo che contenga la data della verifica stessa, allegandola/archiviandola con la fattura emessa.

In alcune situazioni si può verificare il caso in cui l'esito dell'interrogazione restituisce un risultato positivo ma l'archivio VIES non dà nessun dato identificativo del soggetto passivo IVA se non la sua partita IVA, senza, quindi, l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo. In questo caso non ci si può accontentare dell'esito positivo della consultazione del VIES ma è opportuno chiedere al cliente UE anche la trasmissione di un certificato di attribuzione del numero identificativo IVA rilasciato dall'Agenzia fiscale del Paese UE del cliente, oppure di altra documentazione ufficiale (ad esempio una visura estera), che permetta di provare un comportamento diligente da parte del soggetto passivo IVA italiano. Questa documentazione dovrà essere poi archiviata e stampata per essere esibita in caso di verifica sulla regolare applicazione della non imponibilità IVA nelle fatture emesse.

Inoltre, è bene ricordare che, nel caso di forniture periodiche abituali con controparti UE, non appare sufficiente

controllare saltuariamente l'iscrizione al VIES del cliente UE, perché può sempre avvenire la cancellazione dall'elenco senza che il cedente italiano riceva comunicazione.

Infine, periodicamente è bene verificare anche la propria iscrizione al VIES fermo restando che una eventuale cancellazione dovrebbe essere notificata, al soggetto titolare della P.IVA, dall'Agenzia delle Entrate.

FAC-SIMILE CONTRATTO PRELIMINARE DI CESSIONE D'AZIENDA

CONTRATTO PRELIMINARE DI CESSIONE D'AZIENDA
Tra: - la società Alfa , con sede in, Via, C.F e P.lva, in persona del legale rappresentante, che in tale veste interviene al presente atto (d'ora in avanti " <i>promittente venditrice</i> "); e - la società Beta , con sede in, Via, C.F e P.lva, in persona del legale rappresentante, che in tale veste interviene al presente atto (d'ora in avanti " <i>promissaria acquirente</i> ").
Premesso che
 a) la società Alfa è unica e legittima proprietaria dell'azienda organizzata per l'attività di, denominata, sita in; b) la predetta attività viene esercitata dalla promittente venditrice nei locali siti in, condotti in locazio ne con contratto del, registrato il al n; c) tale azienda dispone di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio della predetta attività, come risulta da, che si allega al presente sub All. A; d) è intenzione della società Alfa vendere la predetta azienda alla società Beta, che ha intenzione di acqui stare, alle condizioni di seguito concordate;
si conviene e stipula
Art. 1 – Premessa e allegati La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto La promittente venditrice s'impegna e obbliga a vendere alla promissaria acquirente, che s'impegna e obbliga ad acquistare per sé o per persona o società da nominare, l'azienda costituita dai beni di natura esclusivamente mobiliare, organizzati per l'attività di, con sede in

Art. 3 – Corrispettivo Il prezzo per la vendita è concordato in € 00000,00 (....../00), di cui €, fisso e invariabile, per l'avviamento, determinato tenendo conto della potenziale redditività e dell'attuale situazione organizzativa. Art. 4 - Pagamento L'importo indicato all'art. 3 del presente contratto sarà pagato dalla promissaria acquirente con le seguenti modalità e nei seguenti termini: - €,00 (....,00), a titolo di caparra confirmatoria, all'atto di sottoscrizione del presente contratto preliminare, a mezzo €,00 (.....,00), entro il/...., a mezzo; saldo pari ad €,00 (....,00) alla stipula dell'atto definitivo di cessione, a mezzo Art. 5 – Contratto definitivo potrà essere prorogato solo per accordo scritto tra le parti. Art. 6 - Garanzie La promittente venditrice dichiara e garantisce che l'azienda è di sua esclusiva proprietà e nella sua completa disponibilità e non è oggetto di usufrutto, affitto e/o comunque in godimento a terzi. Art. 7 - Altri accordi La compravendita sarà stipulata senza subentro dell'acquirente nei debiti e nei crediti aziendali, i quali resteranno rispettivamente a carico e a beneficio della parte venditrice. Il contratto di compravendita dovrà prevedere, inoltre: - il subentro nel contratto di locazione, come previsto dall'art. 36 della legge 392/1978, ferma la facoltà per la promissaria acquirente di stipulare nuovo contratto di locazione, previa risoluzione di quello in essere tra la proprietà e la promittente venditrice; - il conteggio di conguaglio per le utenze in corso, con riferimento alla data di subentro; - la riserva di proprietà sull'azienda ceduta, fino all'avvenuto pagamento dell'ultima rata; il patto di non concorrenza per la durata di 3 (tre) anni; - la clausola risolutiva espressa in caso di mancata voltura delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'azienda. Art. 8 - Foro competente Per qualsiasi controversia inerente la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Art. 9 – Comunicazioni Tutte le comunicazioni relative al presente accordo che una parte intende effettuare nei confronti dell'altra dovranno essere inviate a mezzo p.e.c. ai seguenti indirizzi:

Art. 10 – Allegati:
All. A) autorizzazione a
All. B) inventario; All. C)
Letto, confermato e sottoscritto a (), il/

Firme

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Clicca qui per scaricare in formato word

FAC-SIMILE CONTRATTO DI CESSIONE D'AZIENDA

CONTRATTO DI CESSIONE D'AZIENDA

(scrittura privata autenticata o atto pubblico)
Tra: - la società Alfa , con sede in, Via, C.F e P.Iva, in persona del legale rappresentante, che in tale veste interviene al presente atto (d'ora in avanti "cedente"); e - la società Beta , con sede in, Via, C.F e P.Iva, in persona del legale rappresentante, che in tale veste interviene al presente atto (d'ora in avanti "cessionaria").
Premesso che
 a) la cedente è unica e legittima proprietaria dell'azienda organizzata per l'attività di, denominata, sita in; b) la predetta attività viene esercitata dalla cedente nei locali siti in, condotti in locazione con contratto del, registrato il al n; c) tale azienda dispone di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio della predetta attività, come risulta da, che si allega sub All. A; d) è intenzione della società Alfa vendere la predetta azienda, che la società Beta ha intenzione di acquista re, alle condizioni di seguito concordate;
si conviene e stipula
Art. 1 – Premessa e allegati Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
 Art. 2 - Oggetto 1. La società Alfa cede e vende alla società Beta, che acquista, l'azienda costituita dai beni di natura mobiliare, dalle attività, dalle passività e dai rapporti descritti nei successivi artt. 3, 4, 5, 6 e 7. 2. Col presente atto sono trasferiti esclusivamente i beni, le attività, le passività e i rapporti inclusi nell'azienda, così come indicati negli artt. 3, 4, 5, 6 e 7.
Art. 3 – Corrispettivo

- 1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'attività è e sarà esercitata presso l'immobile sito in, attualmente condotto in locazione secondo quanto indicato alla lettera b) delle premesse, nel quale la cessionaria subentra ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, Legge 392/1978.
- 2. Eventuali conguagli per ratei di canone e/o quote di oneri accessori, già anticipati dal cedente, saranno a questo rimborsati dal cessionario, entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 4 – Pagamento

L'azienda comprende i macchinari, gli impianti, le attrezzature, gli arredi, le dotazioni e in generali i beni mobili strumentali e necessari a svolgere l'attività dell'azienda, analiticamente indicati nell'inventario che si allega sub All. B.

— Il Collaboratore di Studio 45 Luglio/Agosto 2023 -

Art. 5 – Contratto definitivo

Non sono oggetto della cessione i rapporti di lavoro.

Oppure

L'azienda comprende esclusivamente i rapporti di lavoro di cui all'elenco nominativo che si allega sub All. C., ivi compresi i debiti, crediti e i fondi a essi relativi, indicati nella situazione patrimoniale al, che si allega sub All. D, nonché quelli maturati dal sino alla data della cessione, precisandosi che i ratei di ferie, i permessi individuali retribuiti, le tredicesima e quattordicesima mensilità maturati saranno trasferiti pro-quota al cessionario. I rapporti di lavoro saranno trasferiti secondo le previsioni normative vigenti. La cedente dichiara che sono in vigore gli accordi sindacali aziendali che si allegano sub All. E.

Art. 6 - Garanzie

- 1. Oltre a quanto previsto agli artt. 4 e 5, la cessionaria subentra nei contratti stipulati dalla cedente per l'esercizio dell'attività dell'azienda, elencati nel dettaglio che si allega sub All. C (*oppure* All. F).
- 2. La cedente è esonerata da qualsivoglia responsabilità nel caso in cui i contraenti ceduti esercitino il recesso.
- 3. Le parti s'impegnano, entro 30 giorni dal presente atto, a portare a conoscenza dell'avvenuta cessione i contraenti ceduti.
- 4. La cessione non comprende i debiti e i crediti inerenti l'esercizio dell'azienda, anteriori al trasferimento, fatti salvi quelli di cui all'art. 5 del presente contratto (*nel caso in cui oggetto della cessione siano anche i rapporti di lavori*).

Art. 7 - Altri accordi

L'avviamento dell'azienda è determinato, tenendo conto della potenziale reddittività e dell'attuale situazione organizzativa, nell'importo di € fisso e invariabile.

Art. 8 - Foro competente

La cedente dichiara e garantisce che:

- a) l'azienda e con essa i beni di cui agli articoli precedenti è di sua esclusiva proprietà e nella sua completa disponibilità e non è oggetto di usufrutto, affitto, e comunque di concessione del godimento a terzi e i beni sono liberi da vincoli e pesi;
- b) i locali per l'esercizio dell'attività sono dotati delle autorizzazioni e licenze amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'azienda, come risulta da, allegato sub All. A, in relazione alle quali la cedente presta sin d'ora ampio assenso alle necessarie volture;
- c) la situazione patrimoniale dell'azienda allegata sub All. D è vera e reale;
- d) i dipendenti dell'azienda sono esclusivamente quelli indicati nell'elenco allegato sub All. C;
- e) nell'inquadramento e nel trattamento retributivo dei dipendenti sono stati rispettati gli obblighi derivanti dalla legge, dai contratti individuali di lavoro nonché dai contratti aziendali e collettivi applicabili;
- f) la cedente ha regolarmente pagato i contributi dovuti agli enti di assistenza e previdenza, la stessa ha effettuato e versato le ritenute fiscali e previdenziali imposte dalla legge e s'impegna a pagare tutti i contributi di competenza sino alla data di efficacia della cessione, versando le rispettive ritenute fiscali;
- g) la cedente ha presentato tutte le dichiarazioni fiscali previste per legge e la propria posizione fiscale risulta regolare, con la precisazione che la stessa ha regolarmente pagato tutte le tasse e imposte dirette e indirette, concernenti l'attività dell'azienda, incluse quelle da corrispondersi quale sostituto d'imposta;
- h) tutti i rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività sono stati regolarmente conferiti e smaltiti e non è stata commessa alcuna violazione di norme in tema di sicurezza, salute, ambiente, inquinamento trattamento di rifiuti tossici o nocivi;
- i) la cedente non ha in corso contestazioni o controversie civili, penali, arbitrali, fiscali e amministrative o accertamenti che possano generare sopravvenienze passive o incidere sull'attivo o sulla disponibilità dei beni dell'azienda.

Art. 9

- 1. La cessione è convenuto al prezzo di € (Euro/00), così suddivisi:
- € (Euro/00) per i beni;
- € (Euro/00) per l'avviamento.
- 2. Il pagamento del suddetto prezzo avverrà secondo le seguenti modalità:
- € (Euro/00) già versati contestualmente al contratto preliminare;
- € (Euro/00) alla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 10

La presente cessione ha efficacia dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 11

La cedente si obbliga per la durata di ... anni dalla sottoscrizione del presente contratto a non esercitare all'interno del Comune di, altra attività d'azienda dello stesso genere o di genere affine, né in nome proprio, né per mezzo d'interposte persone e ad astenersi da qualsivoglia attività, nell'ambito territoriale predetto, idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Art. 12

- 1. Ogni controversia inerente il presente contratto dovrà essere sottoposta per la sua risoluzione ad un Collegio arbitrale composto da tre membri: nominati i primi due, uno per ciascuno dalla cedente e dalla cessionaria e il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitri così nominati. In caso di disaccordo tra questi ultimi, provvederà il Presidente del Tribunale.
- 2. La costituzione dell'arbitrato dovrà essere richiesta dall'interessato con raccomandata all'altra parte, contenente la nomina del proprio arbitro e l'invito all'altra parte a provvedere alla nomina entro 20 giorni.
- 3. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 13

Le spese relative al presente atto, le spese di registrazione e qualsivoglia ulteriore e diverso onere relativo alla presente cessione sono a carico della cessionaria.

Art. 14

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere inviate per iscritto ai seguenti indirizzi

(luogo) (data) sottoscrizioni con autentica notarile

Clicca qui per scaricare in formato word

C'è da temere l'Intelligenza Artificiale, oppure può diventare una risorsa nel lavoro?



A cura di Mario Alberto Catarozzo

Una cosa è certa: cambierà tutto. Direi di partire da qui per rispondere alle paure che, legittimamente, moltissimi hanno circa l'introduzione nel mondo del lavoro e del business della Intelligenza Artificiale. Poiché sono già stati illustrati in un precedente articolo su questa rivista il significato e la portata dell'Intelligenza Artificiale, in questo contributo ci soffermeremo su un altro aspetto di questa affascinante innovazione: se va temuta, perché concorrente con il lavoro di molti, oppure se cambierà il lavoro senza sostituire i lavoratori.

RISCHIO E OPPORTUNITÀ

La risposta è, neanche a dirlo, un po' e un po'. Come ogni innovazione, anche la rivoluzione digitale e la sua più alta espressione rappresentata dall'Intelligenza Artificiale e dall'Intelligenza Generativa rappresentano sia un rischio, sia un'opportunità. Tutto dipenderà da come verranno gestiti il suo sviluppo e la sua introduzione nel mondo del lavoro e del business. Siamo in un'epoca definita umanesimo aziendale, dove c'è la riscoperta della centralità dell'uomo, dei suoi bisogni e del suo interesse, sopra al profitto; ma siamo anche nell'epoca dell'automazione e della digital transformation. Il primo ventennio di questo nuovo secolo ha visto due forze parallele avanzare in equilibrio: da un lato il benessere della persona al lavoro e la tutela dell'ambiente, dall'altro la digitalizzazione e l'automazione. Come sempre, perché ci sia equilibrio in ogni sistema, è necessario che ci siano due poli, due forze di pari peso a contendersi il primato. Questo capita nei sistemi magnetici di forze positive e negative, nei sistemi politici dove ci sono le due superpotenze (pensate alla Guerra Fredda con USA e URSS, ora sostituite economicamente dalla lotta per la supremazia economica tra USA e Cina), nella vita dove c'è il binomio maschile e femminile e così via. Rischio e opportunità sono dunque le due forze in gioco anche nell'innovazione che vede umano e artificiale contendersi il primo posto. Chi vincerà? Dipende da chi vogliamo mettere al centro, se l'uomo con le sue caratteristiche ed esigenze, oppure la macchina che può produrre ricchezza per pochi automatizzando i processi, velocizzando, snellendo, ottimizzando. Non è un risultato scontato dall'inizio, ma che si formerà un po' alla volta in base alle scelte che umani faranno mettendo al centro altri umani o l'interesse economico.

FELICITÀ UMANA VS PROGRESSO ECONOMICO

Ricordo a questo proposito due grandi discorsi a distanza di oltre 40 anni l'uno dall'altro, ma legati dallo stesso

filo conduttore: la felicità umana. Era il 18 marzo 1968 e Robert Kennedy all'Università del Kansas pronunciò il discorso noto come GDP (Gross Domestic Product). Anche in quell'epoca storica, con la Seconda Guerra Mondiale oramai alle spalle, si parlava di progresso e di innovazione. Robert Kennedy focalizzò il suo discorso, rimasto famoso ancora oggi, sulla preoccupazione che il progresso fosse misurato solo come incremento del PIL (Prodotto Interno Lordo), tralasciando, invece, l'elemento centrale intorno a cui tutto dovrebbe muoversi, anche il progresso: la felicità umana. Considerare il progresso solo legato a fattori economici e produttivi è un grave errore, perché non tiene conto di aspetti fondamentali della vita umana e della sua dignità, come la salute, l'ambiente, l'educazione e, infine, la felicità. Il progresso non è solo legato al benessere economico dei singoli e delle nazioni, ma anche ai valori umani, come la giustizia, l'uguaglianza e la dignità. Non può essere il consumismo sfrenato l'unico obiettivo del progresso, non può essere solo il profitto l'obiettivo del progresso, bensì il migliorare le condizioni di vita di tutti i cittadini. Se il cambiamento è inevitabile, allora deve avvenire in modo costruttivo per migliorare la società e non per peggiorarne le condizioni a beneficio di pochi. Inclusività e benessere sociale dovrebbero essere la colonna sonora che accompagna il progresso.

RISPETTO DELLA NATURA UMANA E DELL'AMBIENTE

Passano 44 anni ed eccoci a Rio de Janeiro il 20 giugno 2012 alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Prende la parola l'allora Presidente dell'Uruguay José (detto Beppe) Mujica. Il discorso entra nella storia, così come quarant'anni prima il discorso di Robert Kennedy. Il filo conduttore è ancora quello: la felicità umana. Le esigenze climatiche, tuttavia, sono cambiate e siamo agli sgoccioli per salvare ancora il nostro pianeta dal disastro climatico.

Mujica apre il suo storico discorso partendo dalla cultura del consumismo che alimenta tutto il processo economico dove al centro c'è esclusivamente il profitto, non il benessere dell'uomo. Sviluppo sostenibile, cura dell'ambiente, cura della vita umana, della dignità e delle uguaglianze dovrebbero, invece, guidare il progresso e l'economia. Quest'ultima dovrebbe essere al servizio dell'essere umano e non il contrario. Tornano i valori umani al centro dello sviluppo, valori come la solidarietà, l'amore e la condivisione. La logica del mercato, del profitto e del guadagno sopra ogni cosa porterà alla distruzione del genere umano.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E INTELLIGENZA UMANA

Per citare Albert Einstein, «l'intelligenza è la capacità di capire quando è il momento di cambiare». Se l'uomo si comporterà in modo intelligente saprà capire come integrare questo progresso fatto di digitale, di intelligenza artificiale, di Internet e di automatismi, con la natura umana e l'ambiente. Se non si comporterà in modo intelligente, distruggerà tutto e perirà esso stesso. La sfida è dunque questa sin da oggi che stiamo muovendo i primi passi nel mondo dell'Al. È nostra la scelta di farci sostituire dalla Al, oppure di farci aiutare a migliorare la nostra vita, privata e lavorativa.

Torniamo, quindi, alla domanda iniziale: temere o no l'ingresso nel mondo del lavoro della Al? Da un lato, l'Al può portare grandi benefici nel mondo del lavoro e del business, permettendoci di automatizzare molte attività che sono per loro natura ripetitive, faticose e pericolose. Basti pensare alle attività delle catene di montaggio, dei magazzini, burocratiche, di ricerca, di stoccaggio; in questo modo si potrebbero riservare alle persone compiti più complessi, creativi e soddisfacenti. Questo binomio uomo intelligente-macchina intelligente potrebbe portare tantissimi vantaggi in termini di efficienza, produttività, sicurezza e benessere, nonché la creazione di nuove opportunità di lavoro legate allo sviluppo e alla gestione dell'Al stessa. Ogni anno sono decine le nuove figure professionali che nascono intorno all'indotto creato dalla digitalizzazione e dall'innovazione digitale.

Non solo, dunque, l'introduzione della tecnologia e dell'Intelligenza Artificiale potrebbe non essere un pericolo per il lavoro, ma addirittura potrebbe rappresentare un booster per la stessa occupazione giovanile. Come abbiamo detti inizialmente, tutto dipende dalle politiche che verranno adottate, dalla capacità delle persone di saper cogliere le nuove opportunità con flessibilità riqualificandosi e aggiornando le proprie competenze.

COME CAMBIERÀ IL LAVORO IN UFFICIO

Vediamo ora di capire quale potrà essere da qui ai prossimi anni l'impatto dell'Intelligenza Artificiale per chi lavora in ufficio e come, dunque, cambierà il modo di lavorare.

Chatbot e automazione - La prima innovazione riguarderà lo svolgimento di tutte le attività burocratiche, ripetitive e noiose che possono essere standardizzate e quindi automatizzate. Già i chatbot ci stanno fornendo una idea di come cambierà, per esempio, l'interazione dei clienti e del pubblico verso le richieste di informazioni mediante web (sito Internet), email e telefono. Da sempre siamo abituati ad avere un essere umano che risponde al centralino, prende appuntamenti e prenotazioni, smista le telefonate, risponde alle domande spesso ripetitive. Con l'ingresso di Internet molti siti hanno adottato le FAQ, cioè una serie di risposte predefinite alle domande più frequenti, sollevando l'essere umano dal ripetere sempre le stesse cose e dal perdere tempo per attività a zero valore aggiunto. Le FAQ stanno ora lasciando il posto ai chatbot, sistemi di interazione con il pubblico e i clienti basato, appunto, sulla Intelligenza Artificiale, che comprende le domande ed è addestrata a dare le relative risposte in modo personalizzato e fluido, come se fosse una persona a rispondere.

Software di analisi e gestione dati – Un tempo in ufficio si usavano carta e penna, poi sostituite da macchina da scrivere e calcolatrice e, infine, dal computer. Il computer e i relativi software di analisi, gestione e produzione di contenuti fino ad oggi hanno necessitato della gestione da parte dell'uomo in fase sia di input, quindi inserimento dati, sia di archiviazione e gestione degli stessi in funzione di un output, che sempre l'uomo avrebbe poi interpretato per il suo utilizzo. Basti pensare ai software per la gestione di attività come la gestione del personale, le buste paga, la gestione dei dichiarativi fiscali, la gestione della contabilità, della cassa e molte altre funzioni analoghe. L'Intelligenza Artificiale integrata con questi software può rappresentare una semplificazione delle attività, un controllo puntuale delle stesse e molte altre operazioni che verrebbero così sollevate dal controllo umano, salvo la necessità di saper usare questi software e di saper poi interpretare e utilizzare i risultati forniti. Insomma, automazione e semplificazione non vuol dire esclusione dell'intervento umano, ma modifica dei modi, tempi e forme con cui esso avviene.

Questi software, per esempio, avranno sempre di più interazione vocale e non più tramite digitazione di tasti; interagiranno con chi fornisce gli input in modo da aiutare a fare scelte, forniranno assistenza e supporto, consentendo ai collaboratori di dedicarsi ad attività più gratificanti e creative.

Pensate quanti vantaggi può portare a chi si occupa di contabilità, di gestione HR, di comunicazione interna, di organizzazione, di documentazione, di analisi e controllo di gestione, di archiviazione, di privacy. La premessa è che i dipendenti si sappiano integrare mediante una mentalità flessibile aperta all'innovazione e una formazione specifica, in particolare sulle nuove tecnologie.

In questa partita del futuro ciascuno deve giocare il proprio ruolo: il legislatore, le Big Tech, la scuola, i singoli. Ciò che l'individuo può fare è lavorare sulla propria mentalità, sulle proprie paure, sulla pigrizia mentale e soprattutto sulla formazione. Il lavoro non verrà certo meno con l'Al, ma cambieranno i profili ricercati, le attività richieste, i tempi e i modi di esecuzione delle prestazioni lavorative. Farsi trovare pronti da un punto di vista culturale è la più importante e utile innovazione che individualmente possiamo coltivare, il resto verrà da sé.

Dimenticavo, prima di salutarvi, di dirvi che questo articolo l'ho scritto io come sempre, perché il mio stile di scrittura è ciò che mi contraddistingue e nessuna Intelligenza Artificiale oggi saprebbe scrivere con il mio stile; tuttavia, ho utilizzato l'AI (Chat GPT-4) per fare le ricerche su cui ho basato questo articolo. Un tempo le avrei fatte con Google e mi sarebbero costate un certo tempo e fatica, questa volta ho utilizzato l'AI e ho risparmiato tempo e fatica, ma non per questo l'AI mi ha sostituito, mi ha solo supportato in alcune fasi. Questo dev'essere il rapporto tra l'uomo e la macchina, intelligente o meno che sia. Il nostro compito è continuare a formarci per saperla utilizzare e integrare nel nostro lavoro.





PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

"Il Collaboratore di Studio" è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2023: Euro 110 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco - Dottore Commercialista

Mario Di Bernardo - Dottore Commercialista

Francesca Iula - Dottore Commercialista

Luca Malaman - Dottore, Ragioniere Commercialista

Andrea Meneghello - Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati - Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini - Dottore Commercialista

Luca Signorini - Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Emanuela Ardillo, Mario Alberto Catarozzo, Federico Dal Bosco, Luca Malaman, Rita Passannanti, Pierfranco Santini

Chiuso in redazione il 14 Luglio 2023

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi: tel. 02 84892710 e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl - www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2023 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)